

Fondazione Luca Pacioli



Principi Contabili Internazionali

**PRIMA ADOZIONE DEI PRINCIPI
CONTABILI INTERNAZIONALI (IFRS 1)**

Casi pratici relativi alla prima adozione degli IFRS

Documento n. 9 del 23 aprile 2007

STUDI IAS

Avvertenza

I principi contabili nazionali sono emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- una prima serie OIC, che comprende documenti di nuova formulazione elaborati dallo stesso OIC *;
- una seconda serie OIC, che comprende tutti i principi contabili già elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri aggiornati a cura dello OIC, anche in relazione alla riforma del diritto societario **.

I principi contabili internazionali (IFRS) adottati dall'International Accounting Standard Board (IASB) comprendono:

- gli International Financial Reporting Standard (IFRS) e gli International Accounting Standard (IAS);
- le interpretazioni fornite dall'International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretation Committee (SIC).

E' opportuno precisare che:

- la sigla IFRS identifica i principi contabili internazionali adottati a partire dal 1° aprile 2001;
- la sigla IAS identifica i principi contabili internazionali adottati prima del 1° aprile 2001. In caso di revisione di tali principi, permane la denominazione IAS e la precedente numerazione.

Si ricorda che i principi contabili internazionali hanno valenza giuridica nell'ambito dell'ordinamento nazionale solo nel testo approvato dalla Commissione Europea mediante apposito Regolamento. La procedura di omologazione dei principi contabili internazionali nell'Unione Europea trae origine dall'art. 3, par. 1, del Regolamento (Ce) n. 1606/02.

* OIC 1 "I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio"; OIC 2 "Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare"; OIC 3 "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis c.c.)"; OIC 4 "Fusione e scissione".

** Trattasi dei principi contabili da OIC 11 a OIC 30.

INDICE

1. IFRS 1 “Prima adozione degli <i>International Financial Reporting Standard</i>”	Pag. 3
1.1. La redazione dello stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS	“ 5
1.2. Esenzioni ed eccezioni	“ 9
1.2.1. <i>Esenzioni dall’applicazione di alcune disposizioni IFRS</i>	“ 9
1.2.2. <i>Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS</i>	“ 14
1.3. I prospetti di riconciliazione e le informazioni integrative	“ 18
2. Casi pratici relativi alla prima adozione di taluni IFRS	“ 23
2.1 IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari”	“ 23
2.1.1. <i>Rilevazione degli “immobili, impianti e macchinari” alla data di passaggio</i>	“ 25
2.1.2. <i>Ricalcolo degli ammortamenti accumulati (fondi di ammortamento)</i>	“ 36
2.1.3. <i>Scorporo del valore dei terreni dal valore complessivo dei fabbricati</i>	“ 39
2.1.4. <i>Rilevazione dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito</i>	“ 44
3. Disciplina giuridica di distribuibilità e di disponibilità delle variazioni di patrimonio netto conseguenti alla prima adozione degli IFRS	“ 46
3.1. Disciplina “a regime” della distribuzione e utilizzazione di utili e riserve	“ 47
3.1.1. <i>Disciplina “a regime” della distribuzione e utilizzazione delle riserve derivanti dall’adozione dello IAS 16</i>	“ 50
3.2. Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate in sede di prima adozione nello stato patrimoniale di apertura	“ 52
3.2.1. <i>Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura in applicazione dello IAS 16</i>	“ 53
3.2.1.1. <i>Riserve da valutazione al valore equo (fair value)</i>	“ 54
3.2.1.2. <i>Riserve da annullamento dei fondi di ammortamento</i>	“ 55
3.2.1.3. <i>Riserve da valutazione al valore equo (fair value) quale sostituto del costo</i>	“ 55
<i>Appendice – Estratti di bilanci redatti secondo gli IFRS</i>	“ 58
<i>Bibliografia</i>	“ 65
<i>Pubblicazioni della Fondazione Luca Pacioli in tema di principi contabili internazionali</i>	“ 66

Premessa

La prima applicazione dei principi contabili internazionali¹ è regolata dal principio contabile internazionale IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standard” e costituisce, per le società che decidano di passare agli IFRS (c.d. società neoutilizzatrici), un’operazione impegnativa sia per gli interventi da effettuare sulla struttura organizzativa sia per i costi che è necessario sostenere a questo scopo. Va tenuto conto tra l’altro che il passaggio ai principi contabili internazionali non coinvolge il solo esercizio in cui l’impresa decida di passare agli IFRS ma anche l’esercizio precedente.

Il presente documento ha lo scopo appunto di chiarire le operazioni che si rendono necessarie per le società neoutilizzatrici nel passaggio dalla disciplina contabile nazionale² ai principi contabili internazionali (IFRS).

Il tema è stato sviluppato sulla base delle regole stabilite dall’IFRS 1 e, tenuto conto della complessità e dell’ampiezza dello stesso, è stato approfondito con particolare riferimento ad un solo principio contabile internazionale, lo IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari”.

Per il momento il documento è suddiviso in tre capitoli:

- nel primo capitolo sono illustrate le disposizioni di carattere generale contenute nell’IFRS 1. In particolare, sono trattate le disposizioni relative alle modalità di passaggio agli IFRS, alle rettifiche da apportare al valore delle attività/passività, ai casi in cui sia data facoltà di derogare all’applicazione dei principi contabili e all’informativa che deve essere presentata nelle note esplicative al bilancio;
- nel secondo capitolo si analizzano in particolare gli effetti che derivano, in sede di prima adozione degli IFRS, dalla rilevazione e valutazione delle attività materiali (IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari”)³;
- nel terzo capitolo è esaminata la disciplina interna di utilizzazione delle variazioni di patrimonio netto conseguenti alla prima adozione degli IFRS, rilevate nello stato patrimoniale di apertura (art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38).

Si tenga conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005, a partire dall’esercizio 2006, le società quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche (e altri istituti finanziari vigilati) e le imprese d’assicurazione⁴ sono obbligate alla redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali. Tali società hanno già applicato l’IFRS 1 in sede di passaggio dalla disciplina contabile nazionale agli IFRS.

1 Si segnala che la locuzione “prima applicazione dei principi contabili internazionali” è spesso indicata sinteticamente con l’acronimo “FTA” (*first time adoption*).

2 Nel presente documento per “disciplina contabile nazionale” si intendono le norme del codice civile sul bilancio d’esercizio (dall’art. 2423 all’art. 2435-bis) e i principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di contabilità (OIC).

3 Per maggiori dettagli sullo IAS 16, si veda: Fondazione Luca Pacioli, “Immobilizzazioni materiali (IAS 16)”, documento n. 17 del 20 settembre 2006.

4 Si noti che, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005, le imprese d’assicurazione hanno l’obbligo a partire dall’esercizio 2006 di redigere il loro bilancio d’esercizio secondo gli IFRS solo se sono quotate e se non redigono il bilancio consolidato.

Lo stesso decreto prevede inoltre la facoltà di applicare i principi contabili internazionali per le restanti società diverse da quelle sopra citate, con esclusione delle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Tale facoltà è concessa a partire dall'esercizio 2005⁵.

Il presente documento, che si propone di illustrare diffusamente la materia, è rivolto in particolare alle società che non hanno ancora esercitato la facoltà di redigere i loro bilanci secondo i principi contabili internazionali.

*Il Presidente
Prof. Paolo Moretti*

⁵ Per ulteriori approfondimenti sulle società italiane che, a partire dal 1° gennaio 2005, hanno l'obbligo o la facoltà di applicare i principi contabili internazionali nella redazione dei loro bilanci (consolidati e d'esercizio), si veda Fondazione Luca Pacioli "L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia", documento n. 23 del 25 luglio 2005, par. 3.1.

1. IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standard”

Le società italiane che, per la prima volta, redigono i bilanci in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)⁶ devono applicare le disposizioni contenute nel principio IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standard”⁷.

Secondo questo principio, le società neoutilizzatrici sono tenute innanzi tutto ad applicare l'IFRS 1 sia nella redazione del loro primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, sia nella redazione di ciascuno degli eventuali bilanci intermedi (trimestrali o semestrali)⁸ che le stesse società dovessero essere obbligate a presentare e che si riferiscano all'esercizio del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

Lo scopo dell'IFRS 1 è quello di garantire che il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS (e gli eventuali bilanci intermedi relativi all'esercizio di tale primo bilancio) contenga informazioni di alta qualità che:

- siano trasparenti per gli utilizzatori e comparabili per tutti i periodi presentati;
- costituiscano un punto di partenza adeguato per l'inizio della contabilizzazione in base agli IFRS; e
- per gli utilizzatori, possano essere prodotte ad un costo non superiore ai benefici (IFRS 1, 1).

Il primo bilancio che una società rediga in conformità ai principi contabili internazionali è il primo bilancio annuale, in cui nelle note esplicative vi sia una dichiarazione esplicita di conformità a tali principi, senza alcuna riserva⁹.

Tale bilancio deve contenere i dati contabili relativi almeno all'esercizio precedente¹⁰.

Per conseguire quest'ultimo obiettivo, la società deve predisporre, in conformità ai principi contabili internazionali, uno stato patrimoniale di apertura alla “data di passaggio agli IFRS”. La “data di passaggio agli IFRS” è la data di inizio dell'esercizio immediatamente precedente all'esercizio in cui la società redige il primo bilancio in conformità ai principi contabili internazionali.

⁶ Per ulteriori approfondimenti sulle società italiane che, a partire dal 1° gennaio 2005, applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella redazione dei loro bilanci, si veda Fondazione Luca Pacioli, “L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia” documento n. 23 del 25 luglio 2005, par. 3.1.

⁷ Si noti che l'obbligo di rispettare le regole previste dall'IFRS 1 riguarda tutte le “entità neoutilizzatrici” (*first time adopter*), vale a dire tutte le “entità” che presentino il loro primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. Secondo i principi internazionali, con il termine “entità” si intendono le persone fisiche, le società di persone, le persone giuridiche, le amministrazioni fiduciarie e gli enti pubblici (IAS 32, 14).

A questo proposito, preso atto che, in ambito nazionale, i principi contabili IFRS vanno osservati soltanto da società commerciali (cfr. D.Lgs. n. 38/2005), la successiva trattazione sarà rivolta appunto esclusivamente alle società (in luogo di “entità”, si farà riferimento alle “società”).

⁸ Tali bilanci sono redatti in conformità allo IAS 34 “Bilanci intermedi”.

⁹ Il primo bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS è il primo bilancio redatto secondo tali principi se, ad esempio, l'impresa:

- ha presentato il bilancio precedente secondo la disciplina contabile nazionale che non è conforme agli IAS/IFRS per tutti gli aspetti;
- ha redatto il proprio bilancio in conformità agli IAS/IFRS solo per uso interno, senza metterlo a disposizione della proprietà o di utilizzatori esterni;
- ha preparato un'informativa contabile conforme agli IAS/IFRS ai soli fini del consolidamento senza però redigere un bilancio completo secondo quanto previsto dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio” (IFRS 1, 3).

¹⁰ L'IFRS 1 prevede infatti che “per rispettare quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio, il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno un anno di informazioni comparative elaborate in base agli IFRS” (IFRS 1, 36).

Ad esempio, per le società obbligate o che avessero deciso di presentare il loro primo bilancio in conformità agli IFRS al 31 dicembre 2006 (*data di riferimento del primo bilancio IFRS*), la data di passaggio¹¹ agli IFRS è stata il 1° gennaio 2005. Al 1° gennaio 2005, tali società hanno dovuto redigere uno stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS (rettificando secondo i principi contabili internazionali i dati presentati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 redatto secondo la disciplina contabile nazionale), con lo scopo di preparare un bilancio conforme agli IFRS al 31 dicembre 2005 e utilizzare poi i dati relativi per la predisposizione e la presentazione del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS al 31 dicembre 2006. Quest'ultimo bilancio conterrà pertanto sia i dati dell'esercizio 2006, sia quelli dell'esercizio 2005 in conformità ai principi contabili internazionali.

Si noti che, sia lo stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2005, sia il bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 in conformità agli IFRS, sono scritture extracontabili e non sono destinati ad essere presentati ai soci e al pubblico. Dette scritture hanno solo una funzione strumentale: devono permettere di predisporre il bilancio 2006 secondo i principi contabili internazionali. Inoltre, i dati relativi devono essere esposti accanto a quelli dell'esercizio 2006, in modo da consentire il confronto previsto dai principi contabili internazionali.

Nell'esempio prima proposto, resta fermo che i bilanci al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2005 sono stati presentati secondo la disciplina contabile nazionale (codice civile e principi contabili nazionali)¹². Solo il bilancio al 31 dicembre 2006 è presentato secondo i principi contabili internazionali.

Per fare un altro esempio, in applicazione degli stessi criteri un'impresa che debba o voglia applicare i principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2008 deve redigere uno stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS al 1° gennaio 2007¹³.

Esempio n. 1 – Primo bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS

Ipotesi

Si ipotizzi la seguente situazione:

- l'impresa X decide di presentare il primo bilancio in conformità agli IFRS per l'esercizio chiuso al 31.12.2008 (*data di riferimento del primo bilancio IFRS*);
- l'impresa X decide di presentare informazioni comparative nel primo bilancio conforme agli IFRS (bilancio al 31.12.2008) per un solo esercizio precedente;
- il passaggio agli IFRS avviene all'apertura dell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio 2007. A tale data deve essere redatto lo stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS;
- l'impresa X presenta il bilancio d'esercizio al 31 dicembre di ogni anno in conformità alla disciplina contabile nazionale (codice civile e principi contabili nazionali), incluso il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007.

(segue)

11 Per il rilievo che assumono nella disciplina dell'IFRS 1, si richiama l'attenzione sulle nozioni di:

– “*data di passaggio agli IFRS*”, che è la data di inizio dell'esercizio immediatamente precedente all'esercizio in cui l'impresa redige il primo bilancio in conformità ai principi contabili internazionali;

– “*data di riferimento del primo bilancio IFRS*”, che è la data conclusiva del primo bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

12 I termini “preparazione” e “presentazione” di un bilancio vanno ben distinti. Infatti, per “preparazione” s'intende la redazione del bilancio; per “presentazione” s'intende invece la pubblicazione del bilancio, ai soci e al pubblico in genere. Con riferimento all'esempio proposto, la società neoutilizzatrice, in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS:

– prepara e presenta il bilancio al 31 dicembre 2005 in conformità alla disciplina contabile nazionale;

– prepara extracontabilmente ma non presenta altro bilancio al 31 dicembre 2005 in conformità ai principi contabili internazionali;

– prepara e presenta il bilancio al 31 dicembre 2006 in conformità ai principi contabili internazionali.

13 La stessa esigenza ci sarà anche quando la disciplina interna sui bilanci d'esercizio sarà modificata in recepimento della Direttiva n. 51/2003 (cfr. Fondazione Luca Pacioli, “*L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia*” documento n. 23 del 25 luglio 2005).

Applicazione degli IFRS

L'impresa X è tenuta ad applicare gli IFRS in vigore* alla data di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS (31.12.2008) per:

- la preparazione dello stato patrimoniale d'apertura al 1° gennaio 2007 in conformità agli IFRS;
Per redigere lo stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007, l'impresa X deve rettificare i dati presentati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, redatto secondo la disciplina contabile nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nell'IFRS 1. Le rettifiche riflettono i diversi trattamenti contabili contenuti nella disciplina nazionale e nei principi contabili internazionali;
- la preparazione di un bilancio al 31 dicembre 2007 in conformità agli IFRS;
- la preparazione e la presentazione:
 - dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 (compresi gli importi comparativi per il 2007);
 - del conto economico al 31 dicembre 2008 (compresi gli importi comparativi per il 2007);
 - del prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto al 31 dicembre 2008 (compresi gli importi comparativi per il 2007);
 - del rendiconto finanziario al 31 dicembre 2008 (compresi gli importi comparativi per il 2007); e
 - delle note esplicative (comprese le informazioni comparative per il 2007).

* Va tenuto conto infatti che i principi contabili internazionali sono soggetti a periodiche variazioni.

1.1. La redazione dello stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS

La preparazione dello stato patrimoniale di apertura, in conformità ai principi contabili internazionali, alla data di passaggio, costituisce il punto di partenza per la contabilizzazione in base agli IFRS. Lo stato patrimoniale di apertura è infatti destinato ad evidenziare contabilmente per le singole poste di bilancio le differenze che derivano dal diverso trattamento rispetto a quello adottato nel bilancio chiuso nell'esercizio precedente predisposto in conformità alla disciplina contabile nazionale.

Volendo riprendere i dati dell'esempio n. 1, nella redazione dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007 in conformità agli IFRS, la società neoutilizzatrice deve rettificare i dati presentati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, redatto secondo la disciplina contabile nazionale, applicando i principi contabili internazionali sulla base delle indicazioni previste nell'IFRS 1.

In altri termini, poiché i principi contabili internazionali che la società neoutilizzatrice applica nella redazione dello stato patrimoniale di apertura possono differire (in termini di rilevazione e di valutazione) dalla disciplina contabile nazionale che la stessa società aveva prima utilizzato nella preparazione dei bilanci, il passaggio ai principi contabili internazionali dà origine ad una serie di rettifiche nei valori delle attività e delle passività, che vanno tutte evidenziate nello stato patrimoniale di apertura. Tutte le rettifiche così rilevate vanno imputate direttamente agli "utili portati a nuovo" o ad un'altra riserva di patrimonio netto nello stato patrimoniale di apertura (IFRS 1, 11).

Per rendere più chiaro il discorso, è utile passare sommariamente in rassegna le rettifiche da operare.

Nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS, la società neoutilizzatrice deve:

- rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione sia richiesta dagli IFRS;

Nello stato patrimoniale di apertura si devono rilevare tutte quelle attività e passività che si considerano tali secondo i principi contabili internazionali ma che non lo erano secondo la disciplina contabile nazionale applicata nei bilanci redatti prima del passaggio agli IFRS.

Ad esempio, i beni utilizzati in locazione finanziaria non sono considerati attività secondo la disciplina contabile nazionale, mentre lo sono secondo lo IAS 17 e pertanto devono essere rilevati nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS.

La rilevazione di attività o di passività la cui iscrizione sia richiesta dai principi contabili internazionali è effettuata secondo le seguenti scritture:

Attività	a	Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	XXX
Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	a	Passività	XXX

- non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non sia permessa dagli IFRS;

Nello stato patrimoniale di apertura non si devono rilevare tutte quelle attività e passività che non si considerano tali secondo i principi contabili internazionali ma che lo erano secondo la disciplina contabile nazionale applicata nei bilanci redatti prima del passaggio agli IFRS.

Ad esempio, le spese di impianto e ampliamento capitalizzate come immobilizzazioni immateriali in base a quanto previsto dal codice civile e dalla disciplina contabile nazionale non si considerano attività secondo quanto previsto dallo IAS 38, in quanto si tratta di costi non capitalizzabili. Tali spese non devono pertanto rilevarsi nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS.

Da un punto di vista contabile, le disposizioni di questo tipo trovano applicazione mediante l'eliminazione di attività o di passività dal bilancio redatto secondo la disciplina contabile nazionale.

Le scritture sono le seguenti:

Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	a	Attività	XXX
Passività	a	Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	XXX

- riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base alla disciplina contabile nazionale precedentemente applicata ma che costituiscano un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base agli IFRS;

Ad esempio, i fabbricati civili detenuti a scopo di investimento sono presentati in un bilancio redatto secondo la disciplina contabile nazionale tra le immobilizzazioni materiali (voce B.II.1). Tali attività devono

essere rilevate invece in una voce specifica dell'attivo "Investimenti in immobili" nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS.

Da un punto di vista contabile, occorre dunque riclassificare tali attività mediante la seguente scrittura:

Investimenti in immobili	a	Fabbricati civili detenuti a scopo di investimento (B.II.2)	XXX
--------------------------	---	---	-----

- valutare tutte le attività e le passività rilevate secondo quanto previsto dagli IFRS.

Nello stato patrimoniale di apertura si devono valutare tutte le attività e passività in base ai principi contabili internazionali. Sulla base di tale valutazione, le attività e le passività possono assumere valori inferiori o superiori rispetto a quelli in precedenza ottenuti con l'applicazione della disciplina contabile nazionale.

Da un punto di vista contabile:

- se il valore di un'attività o di una passività ottenuto in base all'applicazione degli IFRS risulta superiore rispetto a quello ottenuto in base alla disciplina contabile nazionale precedentemente applicata, si hanno le seguenti scritture contabili:

Attività	a	Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	XXX
Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	a	Passività	XXX

- se il valore di un'attività o di una passività ottenuto in base all'applicazione degli IFRS risulta inferiore rispetto a quello ottenuto in base ai principi contabili precedentemente applicati, si hanno le seguenti scritture contabili:

Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	a	Attività	XXX
Passività	a	Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	XXX

In tutti gli esempi proposti le rettifiche conseguenti al passaggio ai principi contabili internazionali sono state imputate direttamente a "utili portati a nuovo" o ad una riserva di patrimonio netto nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS¹⁴. Potrebbe verificarsi che le rettifiche apportate diano luogo ad una variazione di patrimonio netto negativa di importo superiore all'ammontare complessivo degli utili portati a nuovo e delle riserve. In questo caso, si ritiene che la eccedenza debba essere portata in diminuzione del capitale sociale.


Si noti inoltre che le scritture contabili di cui sopra devono tener conto anche degli effetti della fiscalità differita (vedi in proposito l'esempio proposto al paragrafo 1.3).

¹⁴ Senza considerare evidentemente i casi di riclassificazione.

Alcuni esempi di rettifiche nei valori delle attività materiali (immobili, impianti e macchinari) alla data di passaggio agli IFRS (redazione dello stato patrimoniale di apertura) sono sviluppati nel capitolo 2 “Casi pratici relativi alla prima adozione di taluni IFRS”.

Il regime di disponibilità e distribuibilità delle eventuali riserve di patrimonio netto originate dalla prima applicazione degli IFRS è disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 38/2005 (cfr. capitolo 3).

Nella tabella che segue si evidenziano le fasi attraverso le quali una società neoutilizzatrice effettua il passaggio ai principi contabili internazionali. Per comodità si è ipotizzato che il primo bilancio che la società neoutilizzatrice presenta in conformità ai principi IFRS sia il bilancio chiuso al 31 dicembre 2006.



Chiarita la funzione dello stato patrimoniale di apertura, si richiama l'attenzione sulla necessità per l'impresa neoutilizzatrice di applicare le stesse regole contabili:

- nella redazione dello stato patrimoniale di apertura (*alla data di passaggio agli IFRS*);
- nella redazione del suo primo bilancio in conformità agli IFRS (*alla data di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS*).

In altri termini, lo stato patrimoniale di apertura deve essere conforme a tutte le disposizioni contenute in ciascun principio contabile internazionale e i principi contabili da applicare nella redazione del medesimo stato patrimoniale di apertura devono essere quelli stessi in vigore alla data di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS¹⁵, salvo i casi di esenzione (cfr. paragrafo 1.2) ed eccezione (cfr. paragrafo 1.3) previsti dall'IFRS 1.

L'impresa non deve applicare versioni diverse degli IFRS in vigore in date precedenti.

Si segnala inoltre che l'impresa non è obbligata ad includere lo stato patrimoniale di apertura nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS (IFRS 1, 6).

1.2. Esenzioni ed eccezioni

Secondo l'IFRS 1, la regola secondo la quale lo stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS deve essere conforme a tutte le disposizioni contenute in ciascun principio contabile internazionale è soggetta ad essere derogata in alcuni casi particolari:

- quando sia data la possibilità di non applicare specifiche disposizioni contenute negli IFRS (casi di esenzione); e
- quando sia vietata l'applicazione di specifiche disposizioni contenute negli IFRS (casi di eccezione).

Tali deroghe hanno lo scopo di evitare che il passaggio ai principi contabili internazionali possa comportare per le società neoutilizzatrici dei costi eccessivamente onerosi.

1.2.1. Esenzioni dall'applicazione di alcune disposizioni IFRS

In sede di prima applicazione, nella redazione dello stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS, la società neoutilizzatrice ha la possibilità di non applicare specifiche disposizioni contenute in alcuni principi contabili internazionali. Trattasi di una facoltà. La società neoutilizzatrice se ne avvarrà solo se lo ritenga conveniente.

15 Sulla base di tali regole, si ritiene che, nel caso di variazione di principi contabili internazionali avvenuta dopo la redazione dello stato patrimoniale di apertura, la società neoutilizzatrice dovrà apportare allo stesso stato patrimoniale di apertura le necessarie rettifiche, in modo da recepire le variazioni intervenute (con applicazione allo stato patrimoniale di apertura delle stesse regole vigenti "alla data di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS").

Ad esempio, con riferimento ad una società che abbia deciso di presentare il primo bilancio in conformità agli IFRS per l'esercizio chiuso al 31.12.2008, si ipotizzi che, alla fine dell'anno 2007, vengano recepiti in una nuova versione principi contabili internazionali diversi da quelli in vigore alla data di redazione del bilancio di apertura (01.01.2007). Al 31.12.2008, la società dovrà utilizzare i principi contabili internazionali in vigore alla stessa data e adeguare sulla base degli stessi principi il bilancio di apertura al 1° gennaio 2007.

Le esenzioni facoltative previste dall'IFRS 1 riguardano la contabilizzazione dei seguenti fatti o valutazioni:

- a) aggregazioni aziendali;
- b) *fair value* (valore equo) o valore rideterminato come sostituto del costo per le attività materiali (immobili, impianti e macchinari);
- c) benefici per i dipendenti;
- d) differenze cumulative di conversione;
- e) strumenti finanziari composti;
- f) attività e passività di controllate, collegate e *joint venture*;
- g) designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati;
- h) operazioni con pagamenti basati su azioni;
- i) contratti assicurativi;
- j) passività per costi di smantellamento del bene e bonifica del sito incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari;
- k) *leasing*;
- l) valutazione al *fair value* (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale.

Si tratta di situazioni nelle quali la ricostruzione dei valori contabili sulla base degli IFRS potrebbe comportare notevoli difficoltà. La elencazione dei fatti o delle valutazioni per le quali la società neoutilizzatrice può avvalersi della esenzione è tassativa. È da escludere pertanto ogni applicazione analogica.

Per dare una prima idea degli effetti che si producono nei casi di esenzione dall'applicazione degli IFRS, si fornisce qui di seguito una prima informazione su talune delle ipotesi di esenzione sopra elencate.

Per quanto riguarda in particolare la prima applicazione dello IAS 16, si fa rinvio al capitolo 2 “Casi pratici relativi alla prima adozione di taluni IFRS” del presente studio, nel quale sono sviluppate le esenzioni relative alla:

- sostituzione del costo con il “*fair value* (valore equo)” o con un “valore rideterminato” per le attività materiali (immobili, impianti e macchinari) (punto b) (vedi successivo paragrafo 2.1.1.);
- rilevazione delle passività per costi di smantellamento e rimozione del bene e per la bonifica del sito (punto j) (vedi successivo paragrafo 2.1.4.).

Per le altre ipotesi di esenzione, si fa riserva di sviluppare l'argomento in occasione di futuri aggiornamenti del presente documento.

Aggregazioni aziendali (IFRS 1, par. 15)

La società neoutilizzatrice può scegliere di non applicare retroattivamente l'IFRS 3, “*Aggregazioni aziendali*” alle pregresse aggregazioni aziendali (aggregazioni aziendali avvenute prima della data di passaggio agli IFRS, vale a dire prima della data in cui deve essere redatto lo stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS). In altri termini, l'applicazione retroattiva dell'IFRS 3 potrebbe richiedere alla società neoutilizzatrice risultante dall'aggrega-

zione di “ricostruire” dati che la stessa non aveva rilevato (in base alla disciplina contabile nazionale) alla data della pregressa aggregazione aziendale e di effettuare stime in merito alle condizioni esistenti all’epoca. Poiché tale ricostruzione, oltre ad essere costosa, potrebbe condurre a dati di opinabile attendibilità, è data facoltà alla società neoutilizzatrice di non applicare le disposizioni dell’IFRS 3, mantenendo per l’operazione di aggregazione aziendale effettuata precedentemente alla data di passaggio agli IFRS i dati contabili quali rilevati in base alla disciplina contabile nazionale¹⁶.

Benefici per i dipendenti (IFRS 1, parr. 20-20A)

In base allo IAS 19 “*Benefici per i dipendenti*”, la determinazione del costo relativo ai benefici riconosciuti ai dipendenti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro¹⁷, in caso di “piani a benefici definiti”, deve essere effettuata con metodo attuariale. La contabilizzazione dei piani a benefici definiti è particolarmente complessa poiché, per determinare il valore dell’obbligazione e il costo, sono necessarie ipotesi attuariali con la possibilità che si verificano utili e perdite attuariali. Inoltre, le obbligazioni devono essere assoggettate ad attualizzazione in quanto possono essere estinte molti anni dopo rispetto al momento in cui i dipendenti hanno prestato la loro attività lavorativa.

Tenuto conto di tale complessità, l’IFRS 1 concede la possibilità, a certe condizioni, di rilevare soltanto in parte gli utili e le perdite che possano derivare da tale criterio di valutazione (“metodo del corridoio”)¹⁸.

Per le società che intendono avvalersi di quest’ultima possibilità, l’applicazione retroattiva del “metodo del corridoio” imporrebbe di distinguere, nell’ambito degli utili e delle perdite attuariali che si sono accumulati dall’inizio del piano fino alla data di passaggio agli IFRS, la sola parte da rilevare secondo il criterio adottato a regime. In deroga a tale principio, al fine di evi-

16 La società neoutilizzatrice, che ritenga di non avvalersi della esenzione e proceda alla rideterminazione dei valori contabili conseguenti ad una aggregazione aziendale pregressa secondo le disposizioni dell’IFRS 3, ha l’obbligo di effettuare la stessa rideterminazione per tutte le aggregazioni aziendali successive (antecedenti alla data di passaggio) e deve inoltre applicare lo IAS 36 “*Riduzione di valore delle attività*” (rivisto nella sostanza nel 2004) e lo IAS 38 “*Attività immateriali*” (rivisto nella sostanza nel 2004) a partire dalla data della prima aggregazione. Per esempio, se la società neoutilizzatrice sceglie di rideterminare i valori contabili relativi ad una aggregazione aziendale verificatasi il 30 giugno 2002, deve rideterminare anche i valori contabili di tutte le aggregazioni aziendali che hanno avuto luogo tra il 30 giugno 2002 e la data di passaggio agli IFRS, e deve inoltre applicare lo IAS 36 e lo IAS 38 a partire dal 30 giugno 2002.

17 Lo IAS 19 definisce le regole per la contabilizzazione dei benefici per i dipendenti. Il principio distingue tali benefici in quattro categorie: 1) benefici a breve termine per i dipendenti; 2) benefici successivi al rapporto di lavoro; 3) benefici per la cessazione del rapporto di lavoro; 4) altri benefici a lungo termine.

Nell’ambito dei benefici successivi al rapporto di lavoro, lo IAS 19 distingue tra:

- piani “a contribuzione definita”, ovvero piani in base ai quali la società versa dei contributi fissati ad un’entità distinta (un fondo) e non avrà un’obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi se il fondo non dispone di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi all’attività lavorativa svolta nell’esercizio corrente e in quelli precedenti;
- piani “a benefici definiti”, ovvero piani diversi dai piani a contribuzione definita.

18 Secondo tale metodo, per la valutazione della passività relative a benefici definiti, la società deve rilevare una parte dei suoi utili e perdite attuariali come provento o costo se il valore totale netto degli utili e delle perdite attuariali non rilevati al termine del precedente esercizio eccedeva il maggiore tra:

- il 10% del valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti a quella data (prima della deduzione delle attività a servizio del piano); e
- il 10% del *fair value* (valore equo) di qualsiasi attività a servizio del piano a quella data.

Per ogni “piano a benefici definiti” deve essere rilevata la parte degli utili e delle perdite attuariali che ricade al di fuori del “corridoio” del 10% alla precedente data di riferimento divisa per la prevista vita lavorativa media residua dei dipendenti che partecipano al piano.

tare gli oneri che potrebbero derivare dalla necessità di effettuare la distinzione di cui si è detto per il passato, l'IFRS 1 dà facoltà alla società neoutilizzatrice di rilevare integralmente gli utili e le perdite attuariali maturati fino alla data di passaggio agli IFRS. La società neoutilizzatrice che si avvale di questa opzione deve applicarla a tutti i “piani a benefici definiti”.

In altri termini, nel caso in cui la società neoutilizzatrice scegliesse di utilizzare a regime il “metodo del corridoio” previsto dallo IAS 19, la piena applicazione retroattiva di tale principio comporterebbe l'obbligo per la società stessa di determinare con lo stesso criterio gli utili o le perdite attuariali per ogni anno a partire dall'inizio del piano, al fine di determinare gli utili o le perdite cumulative nette latenti alla data di passaggio agli IFRS. Ciò potrebbe comportare una ricostruzione onerosa. Pertanto, l'IFRS 1 permette alla società neoutilizzatrice di rilevare integralmente gli utili e le perdite attuariali fino alla data di passaggio agli IFRS, anche se il principio contabile utilizzato dalla stessa società in base allo IAS 19 prevedrebbe la rilevazione soltanto parziale.

Differenze cumulative di conversione (IFRS 1, parr. 21-22)

Lo IAS 21 “*Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*” prevede quanto segue:

- a) le differenze di cambio derivanti dalla estinzione di elementi monetari¹⁹ ovvero dalla loro conversione alla data di bilancio a tassi differenti rispetto a quelli relativi alla rilevazione iniziale o a quelli rilevati nei bilanci precedenti, devono essere rilevate nel conto economico dell'esercizio in cui hanno origine (IAS 21, 28);
- b) nel caso in cui un elemento monetario sia compreso in un investimento netto in una gestione estera²⁰, la società che effettua l'investimento deve rilevare inizialmente le differenze di cambio di conversione di cui al punto a) relative alla gestione estera come una componente separata del proprio patrimonio netto;
- c) con riferimento alla situazione di cui al punto b), nel caso di dismissione della gestione estera, la società deve trasferire le differenze cumulative di conversione relative alla gestione stessa al conto economico, come parte della plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla dismissione.

Esempio n. 2 – Contabilizzazione delle differenze cumulative di cambio derivanti dalla conversione di un investimento in una gestione estera

Le differenze di cambio positive derivanti dalla conversione di un investimento in una gestione estera sono contabilizzate come componente separata del patrimonio netto. L'imputazione al conto economico di tali valori iscritti nel patrimonio netto avverrà soltanto al momento della dismissione dell'investimento, come parte della plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla dismissione.

Le scritture contabili da redigere in partita doppia sono le seguenti:

Al momento della conversione:

Investimento in una gestione estera (Partecipazione)	a	Riserva	XXX
--	---	---------	-----

(segue)

¹⁹ Gli “elementi monetari” sono unità di valuta possedute (ad esempio, cassa) e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valute fisso o determinabile (ad esempio, crediti e debiti in valuta) (IAS 21, 8).

²⁰ L’“investimento netto in una gestione estera” è la relativa quota di patrimonio netto di pertinenza dell'entità che redige il bilancio (IAS 21, 8).

Al momento della dismissione

- in caso di plusvalenza da dismissione:

Riserva	a	Plusvalenza da conversione (differenze su cambi)	XXX
Crediti o Banca	a	Diversi Partecipazione Plusvalenza da dismissione	XXX
- in caso di minusvalenza da dismissione:

Riserva	a	Plusvalenza da conversione (differenze su cambi)	XXX
Diversi Crediti Minusvalenza da dismissione	a	Partecipazione	XXX

In applicazione delle disposizioni previste dallo IAS 21, la società neoutilizzatrice, al momento del passaggio ai principi contabili internazionali, dovrebbe rilevare tutte le differenze di conversione relative agli investimenti in gestioni estere come componente separata del patrimonio netto.

In deroga a tale disposizione, l'IFRS 1 dà facoltà alla società di non rilevare a patrimonio le predette differenze di conversione.

Se la società neoutilizzatrice si avvale di questa esenzione:

- le differenze cumulative di conversione per tutte le gestioni estere si presumono pari a zero alla data di passaggio agli IFRS; e
- la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla successiva dismissione a terzi di una gestione estera deve comprendere le sole differenze di conversione maturate a partire dalla data di passaggio (non deve quindi comprendere le differenze di conversione determinatesi prima).

Designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati (IFRS 1, par. 25A)

Lo IAS 39 “*Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*” suddivide in quattro categorie gli strumenti finanziari:

- 1) attività e passività finanziarie al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico;
- 2) investimenti posseduti sino alla scadenza;
- 3) finanziamenti e crediti;
- 4) attività finanziarie disponibili per la vendita.

Lo IAS 39 permette, solo al momento della rilevazione iniziale, di designare (o classificare) uno strumento finanziario:

- come attività/passività finanziarie al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico (categoria 1);
- o come attività finanziaria disponibile per la vendita (categoria 4).

IAS 39, par. 9

Gli “investimenti posseduti sino alla scadenza” sono attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un’entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza (vedere Appendice A paragrafi AG16-AG25) ad eccezione di quelli:

- a) che l’entità designa al momento della rilevazione iniziale al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico;
- b) che l’entità designa come disponibili per la vendita; e
- c) che soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti.

I “finanziamenti e crediti” sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono stati quotati in un mercato attivo ad eccezione di:

- a) quelli che l’entità intende vendere immediatamente o a breve, che devono essere classificati come posseduti per negoziazione, e quelli che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico;
- b) quelli che l’entità al momento della rilevazione iniziale designa come disponibili per la vendita; o
- c) quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l’investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come disponibili per la vendita.

In deroga alle disposizioni dello IAS 39, una società neoutilizzatrice può effettuare tale designazione alla data di passaggio agli IFRS.

In altre parole, nel momento della redazione dello stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS, la società neoutilizzatrice può designare nella categoria “attività o passività al *fair value* rilevato a conto economico” o nella categoria “disponibili per le vendita” alcuni strumenti finanziari in portafoglio rilevati in bilancio prima del passaggio agli IFRS. La designazione è quindi consentita anche se non avviene al momento della rilevazione iniziale di tali strumenti finanziari.

Non si sviluppano le altre ipotesi di esenzione di cui alle lettere e) “Strumenti finanziari composti”, f) “Attività e passività di controllate, collegate e joint venture”, h) “Operazioni con pagamenti basati su azioni”, i) “Contratti assicurativi”, k) “Leasing”, l) “Valutazione al *fair value* (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale”.

1.2.2. Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS

L’IFRS 1 non consente l’applicazione retroattiva di alcune regole previste dai principi contabili internazionali relative alle seguenti operazioni:

- cancellazione di attività e passività finanziarie;
- contabilizzazione delle operazioni di copertura;
- stime;
- attività classificate come possedute per la vendita e attività operative cessate.

Le eccezioni sono state introdotte per evitare che la ricostruzione secondo gli IFRS dei valori relativi alle operazioni sopraindicate possa risultare discrezionale e, dunque, possa inficiare l’informativa nei confronti dei destinatari del bilancio²¹.

²¹ Cfr. OIC, “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)”, versione del 30 maggio 2005.

Cancellazione di attività e passività finanziarie (IFRS 1, parr. 27-27.a)

La società neoutilizzatrice deve applicare le disposizioni per la cancellazione previste nello IAS 39 prospetticamente per le operazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 2004.

In altre parole, se una società neoutilizzatrice ha cancellato attività/passività finanziarie non derivate in base ai precedenti principi contabili come risultato di una operazione che si è verificata prima del 1° gennaio 2004, non deve rilevare tali attività/passività finanziarie nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS, ovvero non deve applicare le disposizioni per la cancellazione previste dallo IAS 39 (salvo che queste si qualificano per la rilevazione in seguito ad un'operazione o fatto successivo).

IAS 39, IG 52-53

52. L'entità rileva e valuta tutte le attività e le passività finanziarie nello stato patrimoniale d'apertura redatto in conformità agli IFRS secondo quanto previsto dallo IAS 39, salvo quanto specificato nei paragrafi da 27 a 30 del presente IFRS, che trattano della cancellazione di attività e passività finanziarie della contabilizzazione delle operazioni di copertura, e nel paragrafo 36A, che consente l'esenzione dalla rideterminazione dei valori delle informazioni comparative.

53. L'entità rileva tutte le attività e le passività finanziarie (inclusi tutti i derivati) che soddisfano le condizioni necessarie per la rilevazione contenute nello IAS 39 e che non hanno ancora soddisfatto le condizioni previste per la cancellazione di cui allo IAS 39, eccetto le attività e le passività finanziarie non derivate cancellate in base ai precedenti principi contabili prima del 1 gennaio 2004 se tali operazioni possiedono i requisiti per essere stornati in base ai principi contabili precedenti. Per esempio, l'entità che non applica il paragrafo 27A non rileva le attività trasferite nell'ambito di una cartolarizzazione, il trasferimento o altra operazione di storno avvenuta prima del 1 gennaio 2004 se tali operazioni possiedono i requisiti per essere stornati in base ai principi contabili precedenti. Tuttavia, se l'entità utilizza la medesima operazione di cartolarizzazione o qualsiasi altra attività che comporti una eliminazione contabile di poste dell'attivo o del passivo per ulteriori trasferimenti successivi al 1 gennaio 2004, tali ulteriori trasferimenti possiedono i requisiti per essere stornati soltanto se rispondono ai criteri stabiliti dallo IAS 39.

Tuttavia, un'impresa può applicare le disposizioni per la cancellazione previste nello IAS 39 retroattivamente, da una data a scelta, a condizione che le informazioni necessarie per applicare lo IAS 39 alle attività e passività finanziarie stornate in seguito ad operazioni passate, erano state ottenute al momento della iniziale contabilizzazione di tali operazioni.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura (IFRS 1, parr. 28-30)

In base a quanto previsto dallo IAS 39 “*Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*”, la società neoutilizzatrice, alla data di passaggio agli IFRS, deve:

- valutare tutti i derivati al *fair value* (valore equo)²²; e

²² Secondo quanto previsto dallo IAS 39, gli strumenti finanziari derivati possono avere: finalità speculativa (in questo caso sono valutati al *fair value* con imputazione delle variazioni al conto economico) o finalità di copertura (in questo caso i derivati, se si qualificano come efficaci strumenti di copertura, sono valutati e contabilizzati in base a specifiche regole, c.d. *hedge accounting*). In merito ai derivati di copertura, lo IAS 39 prevede che:

- uno “*strumento di copertura*” è un derivato designato [...] il cui *fair value* (valore equo) o flussi finanziari ci si aspetta compensino le variazioni nel *fair value* (valore equo) o nei flussi finanziari di un designato elemento coperto;
- un “*elemento coperto*” è un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione prevista altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera che (a) espone l'entità al rischio di variazioni nel *fair value* (valore equo) o nei flussi finanziari futuri e (b) è designato come coperto;
- “*l'efficacia della copertura*” è il livello a cui le variazioni nel *fair value* (valore equo) o nei flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel *fair value* (valore equo) o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.

- eliminare tutti gli utili e le perdite differiti sui derivati iscritti in base ai precedenti principi contabili come se fossero attività o passività.

Per i derivati di copertura, l'IFRS 1 prevede che *“l'impresa non deve esporre nello stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo lo IAS 39”* (ad esempio, molte relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura è uno strumento monetario o un'opzione venduta; nelle quali l'elemento coperto è una posizione netta; o nelle quali la copertura riguarda il rischio sui tassi di interesse di un investimento posseduto sino a scadenza.

IAS 39, par. 88

Una relazione di copertura si qualifica come di copertura secondo quanto previsto dai paragrafi 89-102 se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

(a) all'inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. Tale documentazione deve includere l'identificazione dello strumento di copertura, l'elemento o l'operazione coperta, la natura del rischio coperto e come l'entità valuterà l'efficacia dello strumento di copertura nel compensare l'esposizione alle variazioni di *fair value* (valore equo) dell'elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto.

(b) ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace (vedere Appendice A paragrafi AG105-113) nel realizzare la compensazione delle variazioni di *fair value* (valore equo) o nei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, in modo coerente con la strategia di gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare relazione di copertura.

(c) per le coperture di flussi finanziari, una programmata operazione che è oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve presentare un'esposizione alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe infine incidere sul conto economico.

(d) l'efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata, ossia, il *fair value* (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto, e il *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura possono essere attendibilmente valutati (vedere paragrafo 46 e 47 e Appendice A paragrafi AG80 e AG81 per una guida nella determinazione del *fair value*).

(e) la copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata essere stata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata.

Se, prima della data di passaggio agli IFRS, una società aveva classificato un'operazione come operazione di copertura ma quest'ultima non possiede i requisiti per essere contabilizzata come operazione di copertura ai sensi dello IAS 39, la società stessa deve sospendere la contabilizzazione delle operazioni di copertura.

Le operazioni svolte prima della data del passaggio agli IFRS non devono essere classificate come coperture retroattivamente secondo quanto previsto dallo IAS 39.

Stime (IFRS 1, 31-34)

L'IFRS 1 prevede che *“le stime effettuate dall'impresa secondo gli IFRS alla data di passaggio agli IFRS devono essere conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i precedenti principi contabili (dopo le rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili), a meno che non vi siano prove oggettive che tali stime erano errate”* (IFRS 1, 31).

In altre parole, l'IFRS 1 stabilisce la presunzione secondo la quale le stime effettuate secondo i principi contabili precedentemente applicati e quelle effettuate secondo gli IFRS siano conformi, a meno che:

- vi siano delle differenze tra i precedenti principi contabili e gli IFRS utilizzati nell'effettuare la stima;
- vi siano prove oggettive che le stime precedentemente effettuate erano errate.

Il principio ipotizza inoltre il caso in cui la società neoutilizzatrice riceva ulteriori informazioni dopo la data di passaggio agli IFRS sulle stime che aveva effettuato secondo i precedenti principi contabili.

In base al paragrafo 31 dell'IFRS 1 sopraindicato, la società deve considerare il ricevimento di tali informazioni alla stregua dei fatti successivi che non comportano una rettifica della stima, secondo quanto previsto dallo IAS 10 "*Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio*"²³ (IFRS 1, 31).

Per esempio, s'ipotizzi che la data di passaggio agli IFRS per una società sia il 1° gennaio 2007 e che nuove informazioni ricevute il 15 luglio 2007 richiedano la rettifica di una stima effettuata in base ai precedenti principi contabili al 31 dicembre 2006. La società neoutilizzatrice non deve, in base alle nuove informazioni, rettificare la stima nello stato patrimoniale d'apertura conforme agli IFRS (a meno che essa non debba essere rettificata a causa di eventuali differenze tra gli IFRS e i principi contabili precedentemente applicati o vi siano prove oggettive che tale stima era errata). Invece, la società deve imputare gli effetti delle nuove informazioni al conto economico (o, se del caso, tra le altre variazioni nelle poste di patrimonio netto) dell'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2007.

IFRS 1, IG 2

Caso 1 – I precedenti principi contabili richiedevano la stima di elementi simili alla data di passaggio agli IFRS utilizzando un principio contabile conforme agli IFRS. In questo caso, le stime effettuate in base agli IFRS devono essere conformi alle stime effettuate per la stessa data in base ai principi contabili precedentemente applicati, salvo che vi siano prove inconfutabili che quelle stime erano errate (si veda lo IAS 8 "*Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori*"). L'entità presenta le revisioni successive di quelle stime come fatti intervenuti nel periodo in cui effettua tali revisioni, anziché come fatti che danno luogo a rettifiche derivanti da successive informazioni sulle condizioni esistenti alla data di passaggio agli IFRS.

Caso 2 – I precedenti principi contabili richiedevano la stima di elementi simili per la data di passaggio agli IFRS, ma l'entità ha effettuato tali stime utilizzando principi contabili non conformi agli IFRS. In questo caso le stime effettuate in base agli IFRS devono essere conformi alle stime secondo i precedenti principi contabili a tale data (salvo che vi siano prove inconfutabili che tali stime erano errate), dopo aver apportato le opportune

23 I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la sua pubblicazione. Possono essere identificate due tipologie di fatti:

a) quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio.

Si tratta di fatti successivi per i quali lo IAS 10 prevede l'obbligo di rettificare gli importi rilevati in bilancio o di rilevare elementi non rilevati in precedenza. Esempi di tali fatti sono: la conclusione dopo la data di riferimento del bilancio di una causa legale che conferma che la società aveva un'obbligazione in corso alla data di riferimento del bilancio; la conoscenza di informazioni dopo la data di riferimento del bilancio che indicano che un'attività aveva subito una perdita per riduzione a tale data (ad es., il fallimento di un cliente);

b) quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio.

Si tratti di fatti successivi per i quali lo IAS 10 non prevede di rettificare gli importi rilevati in bilancio. Esempi di tali fatti sono: una flessione del valore di mercato di attività tra la data di riferimento del bilancio e la data di autorizzazione alla sua pubblicazione.

rettifiche derivanti dalla differenza nei principi contabili. Lo stato patrimoniale d'apertura redatto in conformità agli IFRS riflette tali rettifiche dovute alla differenza nei principi contabili.

Analogamente al caso 1, l'entità presenta le revisioni successive di tali stime come fatti verificatisi nel periodo in cui effettua le revisioni. Per esempio, i precedenti principi contabili possono aver richiesto all'entità di rilevare e valutare gli accantonamenti sulla base conforme allo IAS 37 "Accantonamenti, passività e attività potenziali" salvo la valutazione secondo i precedenti principi contabili non fosse su base non attualizzata. In questo esempio, l'entità utilizza le stime in base ai precedenti principi contabili come dati per effettuare la valutazione attualizzata prevista dallo IAS 37.

Attività classificate come possedute per la vendita e attività operative cessate (IFRS 1, parr. 34A-34B)

L'IFRS 5 stabilisce che esso deve essere applicato prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e alle attività operative che soddisfano i criteri per essere classificate come attività operative cessate dopo la data di entrata in vigore dell'IFRS 5.

La data di entrata in vigore di tale principio è il 1° gennaio 2005 o data successiva.

L'IFRS 5 consente inoltre di applicare le disposizioni in esso contenute a tutte le attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e alle attività operative che soddisfano i criteri per essere classificate come attività operative cessate prima della data di entrata in vigore dell'IFRS 5, a condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie per applicare tale principio siano state ottenute al momento in cui detti criteri erano stati originariamente soddisfatti (IFRS 1, 34A).

Le indicazioni fornite dal paragrafo 34A dell'IFRS 1 rappresentano le disposizioni transitorie previste dall'IFRS 5.

L'IFRS 1 stabilisce che "un'entità con data di transizione agli IFRS antecedente il 1° gennaio 2005 deve applicare le disposizioni transitorie dell'IFRS 5. Un'entità con data di transizione agli IFRS al 1° gennaio 2005 o successiva deve applicare l'IFRS 5 retroattivamente" (IFRS 1, 34B).

1.3. I prospetti di riconciliazione e le informazioni integrative

Si è già detto che, per rispettare quanto previsto dallo IAS 1 "Presentazione del bilancio", il primo bilancio che la società neoutilizzatrice rediga in conformità agli IFRS deve contenere almeno un anno di informazioni comparative elaborate in base agli IFRS (IFRS 1, 36)²⁴.

Ma non basta, perché la società neoutilizzatrice deve illustrare anche come il passaggio dai precedenti principi contabili agli IFRS abbia influito sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari presentati (IFRS 1, 38).

Quest'ultima illustrazione va effettuata attraverso la presentazione di apposti prospetti di riconciliazione.

Più nel dettaglio, il primo bilancio preparato e presentato in conformità agli IFRS deve contenere nelle note esplicative (IFRS 1, 39):

²⁴ Vedi anche paragrafo 1.

(a) le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti principi contabili con il patrimonio netto rilevato in conformità agli IFRS, per entrambe le seguenti date:

- la data di passaggio agli IFRS; e
- la data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale la società ha preparato e presentato il bilancio in conformità ai precedenti principi contabili.

Per fare un esempio, se il primo bilancio IFRS è il bilancio al 31 dicembre 2008, la riconciliazione va fatta al 1° gennaio 2007 e al 31 dicembre 2007;

(b) una riconciliazione del risultato economico riportato nell'ultimo bilancio d'esercizio redatto dalla società in base ai precedenti principi contabili con il risultato economico derivante dall'applicazione degli IFRS per il medesimo esercizio.

Riprendendo il precedente esempio, la riconciliazione del risultato economico va fatta per l'esercizio 2007.

In sostanza, le riconciliazioni richieste alle lettere (a) e (b) devono contenere dettagli sufficienti a permettere all'utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti apportate allo stato patrimoniale e al conto economico²⁵;

(c) nel caso in cui la società in sede di stato patrimoniale d'apertura abbia rilevato perdite per riduzione di valore di un'attività, o ne abbia ripristinato il valore originario, l'informativa che sarebbe stata richiesta dallo IAS 36 "*Riduzione di valore delle attività*" se la società avesse rilevato tali perdite per riduzione di valore o avesse ripristinato il valore originario a chiusura dell'esercizio che ha avuto inizio alla data di passaggio agli IFRS.

In altri termini, con riferimento all'esempio proposto, a fronte delle perdite per riduzione di valore o del ripristino dei valori originari evidenziati al 1° gennaio 2007 nello stato patrimoniale di apertura, va fornita nelle note esplicative del bilancio al 31 dicembre 2008 quella stessa informativa che sarebbe richiesta dallo IAS 36 ove perdite o ripristini di valore si fossero verificati al 31 dicembre 2007.

Se la società ha presentato un rendiconto finanziario in base ai precedenti principi contabili, essa deve illustrare anche le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto finanziario.

Nell'esempio che segue, è esposta una delle modalità che potrebbero essere utilizzate per la presentazione dei prospetti di riconciliazione richiesti dal paragrafo 39 dell'IFRS 1.

²⁵ Se la società rileva di aver commesso errori in base ai precedenti principi contabili, le riconciliazioni indicate alle lettere (a) e (b) devono distinguere la correzione di tali errori dai cambiamenti dei principi contabili.

Esempio n. 3 – Riconciliazione del patrimonio netto e del risultato economico

Una società ha presentato il suo primo bilancio in conformità agli IFRS al 31 dicembre 2008, con una data di passaggio agli IFRS del 1° gennaio 2007. Il suo ultimo bilancio preparato e presentato in base ai precedenti principi contabili è stato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007.

Il primo bilancio dell'impresa redatto e presentato in conformità agli IFRS (31 dicembre 2008) contiene le riconciliazioni e le relative note illustrative riportate nel seguito.

L'esempio proposto di seguito comprende la riconciliazione del patrimonio netto secondo i precedenti principi contabili e il patrimonio netto rilevato in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS (1° gennaio 2007). Nell'esempio non è presentata invece la riconciliazione del patrimonio netto alla data di chiusura dell'ultimo esercizio presentato in base ai precedenti principi contabili (31 dicembre 2007), anch'essa richiesta dall'IFRS 1.

Le rettifiche apportate trovano spiegazione nelle note esplicative del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

Riconciliazione del patrimonio netto al 1° gennaio 2007 (data di passaggio agli IFRS)*

Nota		Precedenti principi contabili	Effetto del passaggio agli IFRS (rettifiche di valore)	IFRS
1	Immobili, impianti e macchinari	8.299	100	8.399
2	Avviamento	1.220	150	1.370
2	Attività immateriali	208	(150)	58
3	Attività finanziarie	3.471	420	3.891
	Totale attività non correnti	13.198	520	13.718
	Crediti commerciali e simili	3.710	0	3.710
4	Rimanenze	2.962	400	3.362
5	Altri crediti	333	431	764
	Cassa e disponibilità equivalenti	748	0	748
	Totale attività correnti	7.753	831	8.584
	TOTALE ATTIVITA'	20.951	1.351	22.302
	Finanziamenti onerosi	9.396	0	9.396
	Debiti commerciali e diversi	4.124	0	4.124
6	Benefici per i dipendenti	0	66	66
7	Fondo di ristrutturazione	250	(250)	0
	Debiti tributari	42	0	42
8	Passività fiscali differite	579	460	1.039
	TOTALE PASSIVITÀ	14.391	276	14.667
	Totale attività meno totale passività	6.560	1.075	7.635
	Capitale sociale emesso	1.500	0	1.500
3	Riserva di rivalutazione**	0	294	294
5	Riserva su operazioni di copertura	0	302	302
9	Utili portati a nuovo	5.060	479	5.539
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.560	1.075	7.635

* Il prospetto è estratto dalla Guida applicativa dell'IFRS 1, IG 63.

** Trattasi di una riserva derivante dalla valutazione al fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita.

Note alla riconciliazione del patrimonio netto al 1° gennaio 2007

- L'ammortamento effettuato in base ai precedenti principi contabili non era coerente con quello calcolato in base agli IFRS, che riflette la vita utile dei beni. La rettifica complessiva ha aumentato di 100 il valore contabile degli immobili, impianti e macchinari. In base alla disciplina contabile nazionale precedentemente applicata erano stati calcolati maggiori ammortamenti (anche per considerazioni fiscali). Tali ammortamenti vengono eliminati con il passaggio agli IFRS.

Immobili, impianti e macchinari	a	Utili portati a nuovo	100	ovvero
Ammortamenti accumulati (fondo ammortamenti)	a	Utili portati a nuovo	100	

- Il valore delle attività immateriali in base ai precedenti principi contabili comprendeva 150 per voci che sono trasferite all'avviamento perché non soddisfano le condizioni necessarie per essere rilevate come attività immateriali in base agli IFRS.

Avviamento	a	Attività immateriali	150	(segue)
------------	---	----------------------	-----	---------

3. Le attività finanziarie sono tutte classificate come disponibili per la vendita in base agli IFRS (contabilizzate al "fair value (valore equo)" con imputazione delle variazioni a patrimonio netto) e sono iscritte al "fair value (valore equo)" di 3.891. Le stesse attività erano iscritte al costo di 3.471 in base ai precedenti principi contabili. Le plusvalenze relative (420), al netto delle relative imposte differite, calcolate al 30% (126), per un netto di 294, sono state incluse nella riserva di rivalutazione.

Attività finanziarie	a	Diversi		420
		Riserva di rivalutazione	294	
		Passività per imposte differite	126	

4. Le rimanenze includono in base agli IFRS spese di produzione, fisse e variabili, pari a 400. Tali spese generali non erano state rilevate in base ai precedenti principi contabili.

Rimanenze	a	Utili portati a nuovo		400
-----------	---	-----------------------	--	-----

5. Sono rilevate in conformità agli IFRS plusvalenze latenti di 431 su contratti su cambi a termine non ancora pervenuti a scadenza che non erano state rilevate in base ai precedenti principi contabili. Il relativo utile (431), al netto delle relative imposte differite, calcolate al 30% (129), per un netto di 302 è imputato alla riserva su operazioni di copertura perché i contratti coprono vendite future.

Crediti	a	Diversi		431
		Riserva su operazioni di copertura	302	
		Passività per imposte differite	129	

6. È stata rilevata in base agli IFRS una passività previdenziale verso i dipendenti (per "piani a benefici definiti") di 66, prima non rilevata secondo i precedenti principi contabili, che prevedevano l'applicazione del criterio di cassa.

Utili portati a nuovo	a	Benefici per i dipendenti		66
-----------------------	---	---------------------------	--	----

7. In base ai precedenti principi contabili è stato stanziato un accantonamento per ristrutturazione di 250, in relazione ad interventi da effettuare per la sede centrale. L'accantonamento non soddisfa le condizioni necessarie per essere rilevate come passività in base agli IFRS.

Accantonamento	a	Utili portati a nuovo		250
----------------	---	-----------------------	--	-----

8. I cambiamenti di cui sopra hanno aumentato le passività fiscali differite come segue:

Riserva di rivalutazione (nota 3)	126
Riserva su operazioni di copertura (nota 5)	129
Utili portati a nuovo	<u>205</u> (**)
Aumento delle imposte differite	460

Poiché la base imponibile al 1° gennaio 2007 delle voci riclassificate dalle immobilizzazioni immateriali all'avviamento (nota 2) era pari al loro valore,

9. Le rettifiche agli utili portati a nuovo sono le seguenti:

Ammortamenti (nota 1)	100
Spese generali di produzione (nota 4)	400
Obblighi pensionistici (nota 6)	(66)
Accantonamento per ristrutturazione (nota 7)	250
Effetto fiscale di cui sopra	<u>(205)</u>
Rettifica totale degli utili portati a nuovo	479

(**) Sull'ammontare lordo degli utili portati a nuovo (684=100+400+250-66) sono calcolate le imposte differite (30%) pari a € 205 (684 x 0,3) contabilizzate tra le passività fiscali differite.

(segue)

Riconciliazione del risultato economico per il 2007*

Nota		Precedenti principi contabili	Effetto del passaggio agli IFRS (rettifiche di valore)	IFRS
	Ricavi	20.910	0	20.910
1,2,3	Costo del venduto	(15.283)	(97)	(15.380)
	Utile lordo	5.627	(97)	5.530
1	Costi di distribuzione	(1.907)	(30)	(1.937)
1,4	Spese di amministrazione	(2.842)	(300)	(3.142)
	Proventi finanziari	1.446	0	1.446
	Costi di finanziamento	(1.902)	0	(1.902)
	Risultato prima delle imposte	422	(427)	(5)
5	Imposte	(158)	128	(30)
	Utile (Perdita) d'esercizio	264	(299)	(35)

* Il prospetto è estratto dalla Guida applicativa dell'IFRS 1, par. IG 63.

- Una passività previdenziale verso i dipendenti rilevata in conformità agli IFRS non era stata rilevata in base ai precedenti principi contabili. La passività previdenziale verso i dipendenti è aumentata di 130 nel 2007, determinando aumenti del costo del venduto (50), dei costi di distribuzione (30) e delle spese amministrative (50).
- Il costo del venduto è aumentato di altri 47 perché in base agli IFRS le rimanenze includono spese generali di produzione fisse e variabili non considerate in base ai precedenti principi contabili.
- Gli ammortamenti complessivi hanno subito una decurtazione in modo da riflettere la vita utile dei beni in base agli IFRS. L'effetto sul conto economico per il 2004 non era rilevante.
- Un accantonamento per ristrutturazione di 250 è stato rilevato in base ai precedenti principi contabili al 1° gennaio 2007. Tale accantonamento non soddisfaceva le condizioni per la rilevazione IFRS alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2007. Ciò ha comportato un aumento delle spese amministrative per il 2007 in base agli IFRS.
- Le rettifiche di cui ai precedenti punti da 1 a 4 portano a una riduzione delle passività fiscali differite di 128.

Spiegazione delle rettifiche di rilievo apportate al rendiconto finanziario del 2007

Le imposte sul reddito di 133 pagate durante il 2007 sono classificate come flussi di cassa per attività operative in base agli IFRS ma erano state incluse in una categoria separata di flussi di cassa fiscali in base ai precedenti principi contabili. Non ci sono differenze di rilievo fra il rendiconto finanziario presentato in base agli IFRS e il rendiconto finanziario presentato in conformità ai precedenti principi contabili.

2. Casi pratici relativi alla prima adozione di taluni IFRS

Secondo quanto già illustrato nel paragrafo 1, nella preparazione dello stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS (da redigersi alla data di passaggio), la società neoutilizzatrice, sulla base del precedente bilancio presentato in conformità alla disciplina contabile nazionale, deve (vedi tabella a conclusione del paragrafo 1.1.):

- rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione sia richiesta dagli IFRS;
- non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non sia permessa dagli IFRS;
- riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base alla disciplina contabile nazionale precedentemente applicata ma che costituiscano un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base agli IFRS;
- valutare tutte le attività e le passività rilevate, secondo quanto previsto dagli IFRS.

Nella rilevazione e nella valutazione delle attività e delle passività secondo gli IFRS possono emergere delle differenze rispetto ai valori contabili esposti nel bilancio precedente, redatto secondo la disciplina contabile nazionale. Tali differenze nei valori emergono in quanto sono diversi i trattamenti contabili previsti dai principi contabili internazionali rispetto alla disciplina contabile nazionale. Le differenze così emerse vanno imputate alla voce “utili portati a nuovo” (o altra riserva di patrimonio netto) nello stato patrimoniale di apertura.

Di seguito sono analizzati alcuni casi pratici di adozione degli IFRS, con riferimento alle più ricorrenti problematiche di tipo contabile derivanti dalla prima adozione dello IAS 16 “*Immobili, impianti e macchinari*”. La prima adozione di altri principi contabili internazionali sarà approfondita in successivi documenti.

2.1. IAS 16 “*Immobili, impianti e macchinari*”

E’ utile ricordare brevemente che la contabilizzazione delle attività materiali (immobili, impianti e macchinari) è disciplinata:

- a livello nazionale, dalle norme del codice civile e dal principio contabile nazionale OIC 16 “*Le immobilizzazioni materiali*”;
- a livello internazionale, dal principio contabile internazionale IAS 16 “*Immobili, impianti e macchinari*”²⁶.

Di seguito sono elencate alcune delle principali differenze tra le due impostazioni contabili:

- 1) lo IAS 16 prevede che, dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali possano essere valutate o secondo il modello del costo o secondo il modello della rideterminazione, ovvero al *fair value* (valore equo) alla data di rideterminazione, al netto degli ammortamenti accumulati e delle perdite di valore accumulate. Il modello della rideterminazione (o al *fair value*) non è ammesso dalla disciplina contabile nazionale, che dà la possibilità della rivalutazione solo se prevista da leggi speciali;

²⁶ Per maggiori informazioni si veda Fondazione Luca Pacioli, “*Immobilizzazioni materiali (IAS 16)*”, documento n. 17 del 20 settembre 2006.

- 2) le disposizioni dello IAS 16 relative al calcolo degli ammortamenti (ed in particolare, le valutazioni circa la vita utile e il valore residuo nonché il metodo di ammortamento) sono più analitiche e, in alcuni casi, differenti rispetto a quelle previste dall'OIC 16²⁷;
- 3) secondo lo IAS 16, i fabbricati strumentali vanno contabilizzati separatamente dai terreni sui quali insistono che per loro natura non sono ammortizzabili, salvo rare eccezioni. Sostanzialmente analoga è la disciplina contabile nazionale (OIC 16), che pure considera i terreni normalmente non ammortizzabili, anche se non esclude (il caso, tuttavia, non è ricorrente) una contabilizzazione complessiva e un ammortamento relativo. Va però tenuto conto che è stata finora molto diffusa una prassi di contabilizzazione per il valore complessivo;
- 4) lo IAS 16 prevede che i costi stimati di smantellamento, rimozione e bonifica del sito in cui si trova il bene devono essere inclusi nel costo di acquisto o nel costo di produzione. Nell'OIC 16 invece, relativamente alla determinazione del valore ammortizzabile (differenza tra il costo dell'immobilizzazione e il valore residuo), viene specificato che il valore residuo deve essere considerato al netto delle spese di rimozione;
- 5) per lo IAS 16 i costi di avviamento (*start-up costs*) e di pre-produzione (*pre-production costs*) relativi ad un'attività materiale non sono capitalizzabili. L'OIC 24 prevede invece la possibilità di capitalizzare tali costi tra le immobilizzazioni immateriali (voce B.I.1);
- 6) i criteri per il calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili nel valore delle attività materiali, previsti dai principi contabili internazionali, sono a volte differenti rispetto a quelli previsti dalla disciplina contabile nazionale;
- 7) le disposizioni dello IAS 36 relative alla determinazione della perdita di valore sono più analitiche, ed in alcuni casi differenti, rispetto a quanto previsto dal principio contabile nazionale²⁸.

In sede di prima adozione degli IFRS, la società neoutilizzatrice deve tener conto di tali differenze, al fine di verificare se il valore delle attività materiali, da iscriversi nello stato patrimoniale di apertura, sia conforme alle disposizioni dei principi contabili internazionali ed in particolare a quelle contenute nello IAS 16. In altre parole, alla data di passaggio agli IFRS, nella redazione dello stato patrimoniale di apertura, la società neoutilizzatrice, partendo dal valore delle attività materiali iscritto nel precedente bilancio redatto secondo la disciplina contabile nazionale, deve “ricostruire” il valore di tali attività secondo quanto previsto dagli IFRS.

Qualora tale ricostruzione determini valori differenti delle attività materiali, occorre iscrivere nello stato patrimoniale di apertura, il valore delle attività materiali calcolato in conformità allo IAS 16 e contestualmente rettificare il patrimonio netto (alla voce “utili portati a nuovo” o altra riserva di patrimonio netto) per la differenza tra i due valori.

Si sviluppano qui di seguito le situazioni più ricorrenti che, in sede di prima adozione dello IAS 16, possono determinare delle rettifiche nel valore delle attività materiali. La illustrazione è riferita:

- alla rilevazione degli “immobili, impianti e macchinari” alla data di passaggio;
- al ricalcolo degli ammortamenti accumulati (fondi di ammortamento);

²⁷ Per i principi contabili internazionali, come per la disciplina contabile nazionale, il calcolo degli ammortamenti non deve essere in nessun caso influenzato da considerazioni di tipo fiscale.

²⁸ Anche l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nella “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali” (versione del 30 maggio 2005), prevede che “l'impresa neo-utilizzatrice deve verificare i valori iniziali di iscrizione delle immobilizzazioni materiali considerando il trattamento di: a) eventuali oneri finanziari impliciti; b) oneri di ripristino e/o smantellamento; c) capitalizzazione di oneri finanziari; d) eventuali operazioni di permuta; e) manutenzioni e riparazioni; f) fondi per manutenzioni cicliche, i quali devono essere eliminati se non esiste un'obbligazione implicita alla data del bilancio che deriva da un evento passato; g) fondi di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili, i quali devono essere eliminati, ove non sussistano un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, quale risultato di un evento passato”.

- allo scorporo del valore dei terreni dal valore complessivo dei fabbricati;
- alla rilevazione dei costi di smantellamento e rimozione del bene e bonifica del sito.

2.1.1. Rilevazione degli “immobili, impianti e macchinari” alla data di passaggio

Si è già evidenziato che lo stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS deve essere conforme alle disposizioni di ciascun principio contabile internazionale in vigore alla “data di riferimento” del primo bilancio redatto in conformità a tali principi (IFRS 1, 7). Pertanto, per fare come di consueto un esempio, se il primo bilancio redatto e presentato in conformità ai principi contabili internazionali dovrà essere quello dell’esercizio 2009, i principi IFRS da adottare per lo stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2008 dovranno essere quelli vigenti al 31 dicembre 2009.

Si ricorda altresì che lo IAS 16 prevede che, dopo la rilevazione iniziale al costo, ciascun elemento di “immobili, impianti e macchinari” possa essere valutato:

- o secondo il modello del costo, al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata (IAS 16, 30);
- o secondo il modello della rideterminazione del valore, ovvero al *fair value* (valore equo) alla data di rideterminazione, al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata (IAS 16, 31).

Il modello prescelto va applicato ad una intera classe di “immobili, impianti e macchinari” (IAS 16, 29).

Sulla base di tale principio, alla data di passaggio agli IFRS, la società neoutilizzatrice ha la possibilità di iscrivere gli “immobili, impianti e macchinari” nello stato patrimoniale di apertura:

- a) o secondo il modello del costo, al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata, se la stessa società ritenga di adottare come proprio principio contabile il modello del costo in relazione ad alcune o a tutte le classi di “immobili, impianti e macchinari”;
- b) o secondo il modello della rideterminazione del valore, ovvero al *fair value* (valore equo) alla data di passaggio, al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata, se la stessa società ritenga di adottare come proprio principio contabile il modello della rideterminazione del valore in relazione ad alcune o a tutte le classi di “immobili, impianti e macchinari”.

Si esaminano distintamente le due ipotesi.

Rilevazione secondo il modello del costo

La società neoutilizzatrice ha innanzi tutto la possibilità di iscrivere gli “immobili, impianti e macchinari” nello stato patrimoniale di apertura al valore di costo. Il costo da considerare è quello “ricostruito” in base alle varie disposizioni dei principi contabili internazionali. In tale ambito, “dovranno essere eliminate eventuali rivalutazioni di legge (o volontarie) precedentemente effettuate”²⁹.

²⁹ Cfr. OIC, “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)”, versione del 30 maggio 2005, capitolo 4, paragrafo 5. Si ricorda che la disciplina contabile nazionale ammette la rivalutazione dei cespiti solo in applicazione di leggi speciali. Tale disciplina non è compatibile con i principi contabili internazionali.

Tale ricostruzione del costo può rivelarsi però particolarmente onerosa, tenuto conto che il costo delle attività materiali è la risultante di elementi diversi (componenti del costo di acquisto o di produzione), di oneri accessori³⁰ anche finanziari, di costi successivi all'acquisizione, e va assunto in ogni caso al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore. Va pure considerato che una ricostruzione così analitica risulterebbe con tutta probabilità di scarso beneficio per i lettori di un bilancio³¹.

Per queste considerazioni l'IFRS 1 introduce in proposito una delle ipotesi di esenzione dal rispetto dei principi contabili internazionali (vedi paragrafo 1.2.1), prevedendo appunto che la società neoutilizzatrice, in sostituzione del costo, possa scegliere di iscrivere un elemento di immobili, impianti e macchinari ad uno dei seguenti tre valori:

a) il *fair value* (valore equo), alla data di passaggio agli IFRS (IFRS 1, 16).

L'IFRS 1 non specifica le modalità per la determinazione del *fair value* (valore equo). Pertanto, occorre far riferimento allo IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari", secondo il quale:

- il *fair value* di terreni ed edifici è rappresentato, solitamente dall'ordinario valore di mercato (*market value*), mediante una perizia che è normalmente eseguita da periti professionalmente qualificati (IAS 16, 32);
- il *fair value* di impianti e macchinari è rappresentato generalmente dal loro valore di mercato, determinato mediante una perizia (IAS 16, 32)³².

La deroga può essere utilizzata anche per un singolo bene e non comporta che tale bene in seguito debba essere trattato come bene rivalutato³³.

Si noti che, in questo caso – di adozione del "*fair value* (valore equo)" come sostituto del costo – la società neoutilizzatrice deve, nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, indicare per ogni voce dello stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS:

- l'importo complessivo dei loro *fair value* (valori equi); e
- le rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti principi contabili (IFRS 1, 44).

b) un valore rideterminato calcolato in base alla disciplina contabile nazionale, alla data della rideterminazione (IFRS 1, 17).

La rideterminazione del valore può essere avvenuta o alla data di passaggio agli IFRS o ad una data precedente.

30 Vanno pure considerati i costi di smantellamento e rimozione del bene e bonifica del sito (vedi successivo paragrafo 2.1.4.).

31 Cfr. IFRS 1, Motivazioni per le conclusioni, BC 44.

32 Lo IAS 16 non dispone un obbligo in merito all'utilizzo di un perito indipendente per stimare il *fair value* (valore equo), anche se si ritiene opportuno il ricorso ad esso. Lo stesso principio precisa inoltre che, qualora non sussistano parametri di mercato per la determinazione del *fair value* di un bene, a causa della sua particolare natura o per il fatto che il bene è venduto di rado, se non come parte di un'attività in esercizio (cioè ad esempio di un'azienda), il *fair value* deve essere stimato dall'impresa impiegando un approccio basato sul costo di sostituzione ammortizzato o sui flussi di reddito (IAS 16, 33).

33 Cfr. OIC, "Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)", versione del 30 maggio 2005, capitolo 4, paragrafo 5 (si veda in proposito anche IFRS 1, BC 45).

Il valore rideterminato può essere utilizzato in sostituzione del costo solo se, alla data in cui è stata effettuata, era nel complesso paragonabile:

- al *fair value* (valore equo);
- al costo ammortizzato in base agli IFRS, rettificato per riflettere gli indici di prezzo (IFRS 1, 17)³⁴.

Pertanto le rivalutazioni di legge con queste caratteristiche che sono state operate in base alla disciplina contabile nazionale possono essere mantenute³⁵.

Questa possibilità potrà quindi sovente consentire di mantenere nel bilancio i valori di immobilizzazioni materiali rivalutati in base alle leggi di rivalutazione emanate in Italia³⁶. In ogni caso, se il valore recuperabile risulta inferiore al valore di iscrizione delle stesse, deve essere applicato lo IAS 36 ed effettuato l'*impairment test*³⁷.

La deroga rispetto alla iscrizione al costo può essere utilizzata anche per un singolo bene e non comporta che tale bene in seguito debba essere trattato come bene rivalutato^{38 39};

- c) la valutazione al *fair value* (valore equo) già adottata ad una data particolare, per alcune o per tutte le attività o le passività della società neoutilizzatrice, a seguito di uno specifico evento, quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato (IFRS 1, 19).

34 “Se le rivalutazioni effettuate in base ai precedenti principi contabili non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 17 o 19 del presente IFRS, l'entità valuta le attività il cui valore è stato rideterminato nel suo stato patrimoniale di apertura su una delle seguenti basi:

- costo (o sostituto del costo) al netto degli ammortamenti complessivi e di eventuali perdite durevoli complessive di valore in base al modello del costo di cui allo IAS 16;
- sostituto del costo, che coincide con il *fair value* (valore equo) alla data di passaggio agli IFRS, o il valore rideterminato, se l'entità adotta il modello della rideterminazione del valore di cui allo IAS 16 come principio contabile in conformità agli IFRS per tutti gli elementi di immobili, impianti e macchinari della stessa classe” (IFRS 1, IG 11).

35 Cfr. OIC, “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)”, versione del 30 maggio 2005, capitolo 4, paragrafo 5.

36 Cfr. da ultimo l'art. 1, commi 469 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e la circolare della Fondazione Luca Pacioli “La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - La rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate”, documento n. 10 del 4 maggio 2006.

Come riferisce l'OIC “si ritiene che le rivalutazioni di attività operate a seguito di specifiche leggi, come ad esempio, con riferimento agli istituti di credito nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione previste dalla legge n. 218 del 30/7/1990, possano essere mantenute in sede di transizione agli IAS/IFRS, poiché tali operazioni erano finalizzate alla privatizzazione delle aziende bancarie possedute da enti pubblici” (OIC, “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)”, versione del 30 maggio 2005, capitolo 1, par. 3).

E' da notare che il maggior valore iscritto nel bilancio, in applicazione di una legge speciale nazionale, viene assunto in quanto tale come sostitutivo del costo. La Fondazione ritiene pertanto che, al momento del passaggio agli IFRS, in sede di bilancio di apertura, il saldo attivo iscritto al passivo del bilancio a seguito della rivalutazione effettuata possa essere legittimamente considerato alla stregua delle altre componenti del patrimonio netto. In altri termini, nella fattispecie, non si genera né va evidenziata quella riserva da rivalutazione che, sulla base dello IAS 16, si genera dall'applicazione del metodo della rideterminazione del valore. Questa qualificazione si riflette sulla relativa distribuibilità e disponibilità (vedi par. 3.2.1.3. del presente documento).

37 Cfr. OIC, “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)”, versione del 30 maggio 2005, capitolo 4, paragrafo 5.

38 Cfr. OIC, “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)”, versione del 30 maggio 2005, paragrafo 5 (si veda in proposito IFRS 1, BC 45).

39 Si segnala che la possibilità per la società neoutilizzatrice di valutare al *fair value* (valore equo) o ad un valore rideterminato in sostituzione del costo, rispettivamente alla data di passaggio agli IFRS o alla data della rideterminazione, è prevista anche per:

- gli investimenti immobiliari, se l'entità sceglie di utilizzare il modello del costo previsto dallo IAS 40 “Investimenti immobiliari”; e
- le attività immateriali che soddisfino:
 - le condizioni previste dallo IAS 38 “Attività immateriali” per la rilevazione (inclusa la valutazione attendibile del costo originario); e
 - le condizioni previste dallo IAS 38 per la rideterminazione del valore (inclusa l'esistenza di un mercato attivo).

La società neoutilizzatrice non deve utilizzare tale possibilità per le altre attività o passività.

Si schematizzano qui di seguito le tre opzioni consentite:

Sostituto del costo	Data della valutazione
<i>Fair value</i> (valore equo)	Alla data di passaggio agli IFRS
Valore rideterminato sulla base della disciplina nazionale, alla data della rideterminazione	Data di passaggio agli IFRS o data precedente
Valutazione al <i>fair value</i> (valore equo) adottata a seguito di un fatto quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato	Alla data in cui è avvenuto il fatto

Si ribadisce che la esenzione consentita dallo IFRS 1, con l'adozione di uno dei tre valori sopra illustrati, riguarda soltanto la determinazione semplificata del costo delle attività materiali alla data di passaggio, nello stato patrimoniale di apertura.

Successivamente, il valore così determinato deve essere trattato come un valore di costo, per gli ammortamenti e per le altre rilevazioni da effettuare secondo i principi IFRS.

Si noti inoltre che, qualora la società ritenga di avvalersi della esenzione prevista dall'IFRS 1, con l'adozione di uno dei tre valori suddetti, l'ammortamento delle attività materiali deve essere calcolato sul sostituto del costo e deve essere determinato a partire dalla data per la quale la società stessa ha stabilito il *fair value* (valore equo) o il valore rideterminato (IFRS 1, IG 9). Per fare un esempio, qualora il passaggio agli IFRS si verifichi al 1° gennaio 2007, se nello stato patrimoniale di apertura si utilizza un valore in sostituzione del costo rideterminato al 31 dicembre 2005, l'ammortamento secondo i criteri IFRS va conteggiato dall'esercizio 2006 in poi.

Norme civilistiche relative alla prima adozione degli IFRS

Per quanto riguarda la normativa civilistica, all'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (*fair value*) quale sostituto del costo si applica la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 38/2005 all'art. 7, comma 6 "Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali". L'importo relativo è imputato a capitale o a una specifica riserva.

Art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 38/2005

"L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quanto la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile".

Per ulteriori approfondimenti sulle possibilità di utilizzo di tale riserva si veda il paragrafo 3.

Qui di seguito si propongono un esempio per l'applicazione del *fair value* (valore equo) in sostituzione del costo e un altro esempio per l'applicazione del valore rideterminato in sostituzione del costo.

Esempio n. 4 – Fair value (valore equo) come sostituto del costo

Si supponga che la società neoutilizzatrice decida di presentare il suo primo bilancio secondo gli IFRS al 31 dicembre 2008. La società prepara dunque lo stato patrimoniale di apertura alla data di passaggio (1° gennaio 2007) in conformità agli IFRS.

Il punto di partenza per il passaggio agli IFRS è rappresentato dai dati presentati nel bilancio al 31 dicembre 2006 redatto secondo la disciplina contabile nazionale precedentemente applicata. Tali dati devono essere opportunamente rettificati secondo quanto previsto dallo IFRS 1.

Dati contabili relativi al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 secondo la disciplina contabile nazionale

Si ipotizzi che l’attivo dello stato patrimoniale nel bilancio chiuso al 31.12.2006, si presenti come segue:

Attivo	Passivo
B. Immobilizzazioni	
II. Materiali	
1. Impianto* 100.000	

* Si considera un impianto per motivi di semplicità. Nel caso di un fabbricato strumentale andrebbe considerata anche la esigenza di una distinta contabilizzazione dell’edificio rispetto al terreno sottostante. Sull’argomento si veda l’esempio sullo scorporo del valore del terreno dal fabbricato, al [paragrafo 2.1.3](#).

L’attività iscritta in bilancio si riferisce ad un impianto acquistato dall’impresa nel 2002 ad un prezzo di € 240.000. La vita utile stimata del cespite è di 10 anni. Nel corso degli anni, il valore dell’impianto ha subito diverse movimentazioni a seguito di: calcolo degli ammortamenti, capitalizzazione di oneri finanziari e svalutazioni per perdite durevoli di valore. Tenuto conto di tali movimentazioni, si è ipotizzato che il valore contabile netto dell’impianto sia pari a € 100.000.

Predisposizione dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007 in conformità ai principi contabili internazionali

Nella redazione dello stato patrimoniale di apertura da redigersi in conformità agli IFRS al 1° gennaio 2007, la società neoutilizzatrice deve verificare se le valutazioni precedentemente operate sull’impianto (ammortamento, capitalizzazione degli oneri, svalutazioni, ecc...) siano coerenti con quanto previsto dai principi contabili internazionali.

In altre parole, l’impresa deve ricostruire il costo dell’attività al 31.12.2006 in base ai principi contabili internazionali (occorre dunque applicare lo IAS 16 retroattivamente). Il valore così calcolato è iscritto nello stato patrimoniale di apertura al 01.01.2007 e l’eventuale differenza tra tale valore e il costo iscritto nel bilancio chiuso al 31.12.2006 secondo la disciplina contabile nazionale deve essere imputato a patrimonio netto nella voce “utili portati a nuovo” o “altra riserva di patrimonio netto” (vedi esempio sul “ricalcolo degli ammortamenti accumulati”, al [paragrafo 2.1.2](#)).

Tuttavia, nell’esempio proposto, l’impresa prevede che la ricostruzione del costo in base ai principi contabili internazionali potrà risultare particolarmente onerosa (tenuto conto delle numerose movimentazioni nel valore dell’impianto nel corso degli anni) e poco significativa per i lettori del bilancio. Pertanto, l’impresa decide di avvalersi dell’esenzione prevista dall’IFRS 1, secondo la quale è possibile sostituire il costo con il *fair value* (valore equo) alla data di passaggio.

Alla data di passaggio (01.01.2007), l’impresa stima il *fair value* (valore equo) dell’impianto in € 127.000 secondo le disposizioni contenute nello IAS 16 ed iscrive tale valore nello stato patrimoniale di apertura. Pertanto il valore del bene iscritto nel bilancio chiuso al 31.12.2006 secondo la disciplina nazionale (€ 100.000) deve essere aumentato per un importo pari a € 27.000 mediante la seguente scrittura contabile:

Impianti	a	Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	27.000*
----------	---	--	---------

* Per semplicità non si considerano gli effetti della fiscalità differita

Lo stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007 redatto in conformità agli IFRS si presenta come segue:

Attivo non corrente		Patrimonio netto	
Immobil, impianti e macchinari	127.000	Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	27.000

(segue)

È da notare che in questo caso, pur adottandosi una valutazione al *fair value*, non si genera quella riserva da rivalutazione che si genera dall'applicazione del metodo della rideterminazione del valore. Il maggior valore iscritto (nella fattispecie 27.000), in quanto sostitutivo del costo, rimane infatti rappresentativo di una valutazione al costo, produttivo di un incremento patrimoniale qualificabile tra quegli utili portati a nuovo (o altra riserva di patrimonio netto) che si originano nello stato patrimoniale di apertura dal passaggio agli IFRS. Questa qualificazione si riflette, sotto il profilo civilistico, sulla relativa distribuibilità e disponibilità (vedi paragrafo 3.2.1.3.).

Alla riserva di patrimonio netto di cui sopra si applica la disciplina contenuta nell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 38/2005 "Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali" che stabilisce:

"L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quanto la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile".

Preparazione e presentazione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2008, primo bilancio redatto in conformità agli IFRS

A partire dal 1° gennaio 2007, l'impianto è contabilizzato secondo gli IFRS. Le movimentazioni nel valore dell'impianto per gli esercizi 2007 e 2008 sono le seguenti:

01/01/2007	Valore di bilancio	127.000
2007	Ammortamento	(25.400)*
31/12/2007	Valore di bilancio	101.600
2008	Ammortamento	(25.400)*
31/12/2008	Valore di bilancio	76.200

* La quota di ammortamento annuale è calcolata in base al rapporto tra il valore ammortizzabile (€ 127.000) e la restante vita utile del cespite (5 anni). L'ammortamento si basa dunque sul valore che ha sostituito il costo e viene determinato a partire dalla data dalla quale la società ha effettuato la valutazione del cespite (data di passaggio).

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 (con i dati comparativi del 2007), redatto in conformità agli IFRS, si presenta come segue:

	Attivo non corrente			Patrimonio netto	
	31.12.2008	31.12.2007		31.12.2008	31.12.2007
Immobili	76.200	101.600	Utili portati a nuovo	27.000*	27.000*

* Nel corso degli esercizi 2007 e 2008 non s'ipotizzano utilizzi (copertura di perdita e imputazione a capitale) degli "utili portati a nuovo" derivanti dal passaggio agli IFRS al 1° gennaio 2007.

Esempio n. 5 – Valore rideterminato secondo la disciplina contabile nazionale come sostituto del costo

Si supponga che la società neoutilizzatrice "Z" decida di presentare il suo primo bilancio secondo gli IFRS al 31 dicembre 2008. L'impresa prepara dunque lo stato patrimoniale di apertura alla data di passaggio (1° gennaio 2007) in conformità agli IFRS.

Il punto di partenza per il passaggio agli IFRS è rappresentato dai dati presentati nel bilancio al 31 dicembre 2006 redatto secondo la disciplina contabile nazionale precedentemente applicata. Tali dati devono essere opportunamente rettificati secondo quanto previsto dallo IFRS 1.

Si noti che per semplicità nell'esempio proposto non si considerano gli effetti della fiscalità differita.

Dati contabili relativi al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 secondo la disciplina contabile nazionale

Si ipotizzi che l'attivo dello stato patrimoniale nel bilancio chiuso al 31.12.2006, si presenti come segue:

Attivo		Patrimonio netto	
B. Immobilizzazioni		A. Patrimonio netto	
II. Materiali		III. Riserva di rivalutazione	9.000
2. Macchinario	56.875		

L'attività iscritta in bilancio si riferisce ad un macchinario acquistato in data 01.01.2004 ad un prezzo di € 70.000. La vita utile stimata del cespite è di 10 anni. La quota d'ammortamento annuale è pari a € 7.000 (ammortamento a quote costanti).

(segue)

Al termine dell'esercizio 2005, l'impresa ha rivalutato il bene in base ad una legge speciale. Il valore rivalutato è pari a € 65.000, mentre il valore contabile netto del bene (costo storico meno ammortamenti accumulati) è pari a € 56.000. Pertanto la rivalutazione genera una riserva iscritta nel patrimonio netto di ammontare pari a € 9.000 (per semplificare, non si considera l'imposta sostitutiva assolta sui maggiori valori iscritti). A partire dall'esercizio 2006, la quota d'ammortamento è pari a € 8.125, ovvero pari al rapporto tra il valore rivalutato (€ 65.000) e la restante vita utile del bene (8 anni).

Le movimentazioni nel valore del macchinario, per gli esercizi 2004, 2005 e 2006, sono state le seguenti:

01/01/2004	Iscrizione al costo		70.000
2004	Ammortamento	(7.000)	
31/12/2004	Valore di bilancio		63.000
2005	Ammortamento	(7.000)	
2005	Rivalutazione nazionale	9.000	
31/12/2005	Valore di bilancio		65.000
2006	Ammortamento	(8.125)	
31/12/2006	Valore di bilancio		56.875

Predisposizione dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007 in conformità agli IFRS

Nella redazione dello stato patrimoniale di apertura da redigersi in conformità agli IFRS alla data del 1° gennaio 2007, la società neoutilizzatrice deve verificare se le valutazioni prima operate sul bene sono coerenti con quanto previsto dai principi contabili internazionali.

In altre parole, la società ha innanzi tutto la possibilità di ricostruire il costo dell'attività al 31.12.2006 in base ai principi contabili internazionali (occorre dunque applicare gli IFRS retroattivamente). Il valore così calcolato è rilevato nello stato patrimoniale di apertura e l'eventuale differenza tra tale valore e il costo iscritto nel bilancio al 31.12.2006 secondo la disciplina contabile nazionale deve essere imputata a patrimonio netto.

Tuttavia, nell'esempio proposto, la società "Z" valuta che la ricostruzione del costo in base ai principi contabili internazionali risulterebbe onerosa e poco significativa per i lettori del bilancio. Pertanto, la società decide di avvalersi di una delle opzioni consentite dalla esenzione prevista dall'IFRS 1, secondo la quale è possibile sostituire il costo con un valore rideterminato calcolato in base alla disciplina contabile nazionale precedentemente applicata. Il valore rideterminato calcolato in base alla rivalutazione effettuata con legge speciale soddisfa infatti le condizioni previste dall'IFRS 1 (valore assimilabile al *fair value* o al costo ammortizzato in base agli IFRS) e pertanto può essere utilizzato in sostituzione del costo nella redazione dello stato patrimoniale di apertura.

Alla data di passaggio (01.01.2007), la società "Z" iscrive dunque il macchinario nello stato patrimoniale di apertura per un importo di € 56.875 (65.000 – 8.125).

Lo stato patrimoniale di apertura al 01.01.2007 redatto in conformità agli IFRS si presenta come segue:

Attivo non corrente		Patrimonio netto
Immobili, impianti e macchinari	56.875	

È da notare che il maggior valore iscritto nel bilancio dell'esercizio 2005, in applicazione di una legge speciale nazionale (nella fattispecie 9.000), viene assunto in quanto tale come sostitutivo del costo. Da ciò deriva che, al momento del passaggio agli IFRS, in sede di bilancio di apertura, il saldo attivo iscritto al passivo del bilancio a seguito della rivalutazione effettuata nel bilancio 2005 può essere legittimamente considerato alla stregua delle altre componenti del patrimonio netto (fiscalmente rimane fermo il regime di sospensione d'imposta). In altri termini, nella fattispecie, non si genera né va evidenziata quella riserva da rivalutazione che, sulla base dello IAS 16, si genera dall'applicazione del metodo della rideterminazione del valore. Questa qualificazione si riflette sulla relativa distribuibilità e disponibilità (vedi paragrafo 3.2.1.3.).

Alla riserva di patrimonio netto di cui sopra si applica la disciplina contenuta nell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 38/2005 "Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali" che stabilisce:

"L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quanto la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile".

(segue)

Preparazione e presentazione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 (compresi gli importi comparativi per il 2007)

A partire dal 1° gennaio 2007, il macchinario è contabilizzato secondo gli IFRS ed in particolare secondo le disposizioni dello IAS 16.

Le movimentazioni nel valore del macchinario per gli esercizi 2007 e 2008 sono le seguenti:

01/01/2007	Valore di bilancio	56.875
2007	Ammortamento	(8.125)*
31/12/2007	Valore di bilancio	48.750
2008	Ammortamento	(8.125)*
31/12/2008	Valore di bilancio	40.625

* *S'ipotizza che le valutazioni relative all'ammortamento effettuate secondo la disciplina contabile nazionale precedentemente applicata siano coerenti con le disposizioni dello IAS 16. Pertanto, a partire dallo stato patrimoniale di apertura redatto al 01.01.2007, è mantenuta la stessa quota di ammortamento pari a € 8.125.*

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 (con i dati comparativi del 2007), redatto in conformità agli IFRS, si presenta come segue:

Attivo non corrente	2008	2007	Patrimonio netto	2008	2007
Immobili, impianti e macchinari	40.625	48.750			

Le disposizioni contenute nei principi contabili internazionali si applicano anche nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2007 e del bilancio chiuso al 31.12.2008 (primo bilancio presentato in conformità agli IFRS).

La società neutilizzatrice che adotti, nella redazione dello stato patrimoniale di apertura alla data di passaggio agli IFRS, il *fair value* (valore equo) come sostituto del costo di attività materiali⁴⁰, deve, nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, indicare per ogni voce dello stato patrimoniale di apertura:

- l'importo complessivo dei loro *fair value* (valori equi); e
- le rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti principi contabili (IFRS 1, 44).

Rilevazione secondo il modello della rideterminazione del valore

In alternativa al modello del costo, la società neutilizzatrice ha la possibilità di iscrivere gli "immobili, impianti e macchinari" secondo il modello della rideterminazione del valore, ovvero al *fair value* (valore equo) alla data di passaggio, al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

Modello della rideterminazione - IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari"

Si ricorda in proposito che, a regime, l'applicazione di tale modello comporta una serie di effetti contabili⁴¹. In particolare:

- alla data di rideterminazione del valore del bene gli ammortamenti accumulati devono essere trattati in uno dei seguenti modi:
 - ricalcolati proporzionalmente alla variazione del valore contabile lordo dell'attività;
 - eliminati in contropartita con il valore contabile lordo dell'attività;

⁴⁰ Lo stesso vale per gli investimenti immobiliari e le attività immateriali.

⁴¹ Per maggiori dettagli, si veda: Fondazione Luca Pacioli, "Immobilizazioni materiali (IAS 16)", documento n. 17 del 20 settembre 2006, paragrafo 3.9.2.3..

- la rideterminazione del valore può determinare:
 - un *surplus* di rideterminazione, vale a dire una differenza positiva tra il valore rideterminato e il valore contabile del bene *ante* rideterminazione;
 - un *deficit* di rideterminazione, vale a dire una differenza negativa tra il valore rideterminato e il valore contabile del bene *ante* rideterminazione.

Nel primo caso il *surplus* di rideterminazione deve essere iscritto nel patrimonio netto in un'apposita riserva da rivalutazione. Nel secondo caso il *deficit* da rideterminazione deve essere iscritto come costo nel conto economico.

In sede di prima applicazione, la società neoutilizzatrice che ritenga appunto di adottare come proprio principio contabile il modello della rideterminazione del valore in relazione ad alcune o a tutte le classi di “immobili, impianti e macchinari” deve:

- procedere alla rideterminazione del valore dei cespiti interessati nel rispetto dei principi sopra richiamati;
- presentare la riserva di rivalutazione come una componente separata del patrimonio netto.

La riserva di rivalutazione complessiva alla data di passaggio agli IFRS è determinata sulla base del confronto tra il valore contabile del bene a tale data e il costo o il sostituto del costo dello stesso bene alla stessa data.

IFRS 1, IG 10

Se l'entità adotta come proprio principio contabile il modello della rideterminazione del valore di cui allo IAS 16 in relazione ad alcune o a tutte le classi di immobili, impianti e macchinari, la stessa presenta la riserva di rivalutazione come una componente separata del patrimonio netto. La riserva di rivalutazione complessiva alla data di passaggio agli IFRS si basa su un confronto fra il valore contabile del bene a tale data e il costo o il sostituto del costo dello stesso bene. Se il sostituto del costo è il *fair value* (valore equo) alla data di passaggio agli IFRS, l'entità fornisce l'informativa prevista dal paragrafo 44 del presente IFRS.

IFRS 1, 44

Se l'entità che, nello stato patrimoniale d'apertura redatto in conformità agli IFRS, utilizza il *fair value* (valore equo) come sostituto del costo di un elemento degli immobili, impianti e macchinari o degli investimenti immobiliari o delle attività immateriali (si vedano i paragrafi 16 e 18), la stessa deve, nel primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS, indicare per ogni voce dello stato patrimoniale d'apertura in conformità agli IFRS:

- l'importo complessivo di tali *fair value* (valori equi); e
- l'importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti principi contabili.

Si noti che la riserva da rivalutazione così evidenziata è originata dall'applicazione del modello della rideterminazione di valore e deve quindi essere trattata secondo le regole stabilite dallo IAS 16 relative al suo realizzo⁴².

⁴² La riserva di rivalutazione di un elemento di “immobili, impianti e macchinari” iscritta nel patrimonio netto può essere:

- trasferita direttamente alla voce “Utili portati a nuovo”, quando l'attività è eliminata dal bilancio (realizzo integrale della riserva);
- trasferita parzialmente alla voce “Utili portati a nuovo”, mentre l'attività continua ad essere utilizzata dall'impresa (realizzo parziale della riserva). In questo caso l'importo della riserva trasferito è pari “alla differenza tra l'ammortamento calcolato sul valore contabile rivalutato e l'ammortamento basato sul costo originale dell'attività”.

In entrambi i casi, i trasferimenti della riserva di rivalutazione agli “Utili portati a nuovo” non devono transitare per il conto economico.

Norme civilistiche relative alla prima adozione degli IFRS

Per quanto riguarda la normativa civilistica, alla riserva di patrimonio che si origina dall'applicazione del modello della rideterminazione in sede di prima adozione degli IFRS si applica la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 38/2005, all' art. 7, comma 2 "Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali".

Art. 7, comma 2, D.L.gs. n. 38/2005

"Le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali valutate al valore equo (fair value) in contropartita del patrimonio netto hanno il regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)".

Art. 6, comma 1 e 2, D.L.gs. n. 38/2005

1. Le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire:
 - a)
 - b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari e attività.
2. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile.

Per ulteriori approfondimenti sulle possibilità utilizzo di tale riserva si veda il [paragrafo 3](#).

Esempio n. 6 – Utilizzo del modello della rideterminazione del valore in sede di prima adozione degli IFRS

Si supponga che la società X decida di presentare il suo primo bilancio secondo gli IAS/IFRS al 31 dicembre 2008. L'impresa prepara dunque lo stato patrimoniale di apertura alla data di passaggio (1° gennaio 2007) in conformità agli IAS/IFRS.

Il punto di partenza per il passaggio agli IAS/IFRS è rappresentato dai dati presentati nel bilancio chiuso al 31.12.2006 secondo la disciplina contabile nazionale (codice civile e principi contabili nazionali) precedentemente applicata, opportunamente rettificati secondo quanto previsto dallo IFRS 1.

Dati contabili relativi al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 secondo la disciplina contabile nazionale

S'ipotizzi che l'attivo dello stato patrimoniale nel bilancio chiuso al 31.12.2006, si presenti come segue:

Attivo		Patrimonio netto
B. Immobilizzazioni		A. Patrimonio netto
II. Materiali		
2. Macchinario	80.000	

L'attività iscritta in bilancio si riferisce ad un macchinario acquistato in data 01.01.2005 ad un prezzo di € 100.000. La vita utile stimata del cespite è di 10 anni. La quota d'ammortamento è pari a € 10.000 (100.000/10) Le movimentazioni nel valore del macchinario, per gli esercizi 2005 e 2006 sono state le seguenti:

01/01/2005	Iscrizione al costo	100.000
2005	Ammortamento (10.000)	
31/12/2005	Valore di bilancio	90.000
2006	Ammortamento (10.000)	
31/12/2006	Valore di bilancio	80.000

Redazione dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007 in conformità ai principi contabili internazionali

Nella redazione dello stato patrimoniale di apertura da redigersi in conformità agli IAS/IFRS alla data del 1° gennaio 2007, la società X sceglie di contabilizzare il macchinario secondo il modello della rideterminazione.

(segue)

L'impresa stima il *fair value* del macchinario per un ammontare pari a € 90.000 alla data di passaggio agli IFRS. Il surplus da rivalutazione pari a € 10.000 (90.000 – 80.000) deve essere iscritto in una riserva di patrimonio netto, quale componente separata del patrimonio netto (IFRS 1, IG 10). La scrittura contabile per rilevare il surplus è la seguente:

Macchinario	a	Riserva da rivalutazione	10.000
<i>Rilevazione della riserva da rivalutazione</i>			

Lo stato patrimoniale di apertura al 01.01.2007 redatto in conformità agli IAS/IFRS si presenta come segue:

Attivo non corrente		Patrimonio netto	
Immobili, impianti e macchinari	90.000	Riserva da rivalutazione	10.000

Si noti che la riserva da rivalutazione così evidenziata è originata dall'applicazione del modello della rideterminazione di valore e deve quindi essere trattata secondo le regole stabilite dallo IAS 16 per i surplus da rideterminazione.

Preparazione e presentazione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 (compresi gli importi comparativi per il 2007)

A partire dal 1° gennaio 2007, il macchinario è contabilizzato secondo il modello della rideterminazione, previsto dallo IAS 16. Le movimentazioni nel valore del macchinario per gli esercizi 2007 e 2008 sono le seguenti:

01/01/2007	Valore di bilancio		90.000
2007	Ammortamento	(11.250)*	
31/12/2007	Valore di bilancio		78.750
2008	Ammortamento	(11.250)*	
31/12/2008	Valore di bilancio		67.500

* Si ipotizza che le valutazioni relative all'ammortamento effettuate secondo la disciplina contabile nazionale precedentemente applicata siano coerenti con le disposizioni dello IAS 16 (ad esempio, per quanto riguarda la vita utile stimata del bene e il criterio di ammortamento a quote costanti). Pertanto, a partire dallo stato patrimoniale di apertura redatto al 01.01.2007, la nuova quota d'ammortamento è pari a € 11.250 (90.000 / 8).

La riserva da rivalutazione di € 10.000 iscritta nel patrimonio netto al 01.01.2007 si realizza in ciascun esercizio per un ammontare di € 1.250 (10.000/8), pari alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata post-rivalutazione (11.250) e quella calcolata ante-rivalutazione (10.000), secondo quanto previsto dallo IAS 16. L'importo della riserva da rivalutazione che si realizza in ciascun esercizio è trasferita alla voce "Utili portati a nuovo" mediante la seguente scrittura:

Riserva da rivalutazione	a	Utili portati a nuovo	1.250
<i>Realizzo parziale della riserva da rivalutazione</i>			

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 (con i dati comparativi al 31.12.2007), redatto in conformità agli IAS/IFRS, si presenta come segue:

Attivo non corrente	2008	2007	Patrimonio netto	2008	2007
Immobili, impianti e macchinari	67.500	78.750	Riserva di rivalutazione	7.500**	8.750*

* 10.000 – 1.250

** 8.750 - 1250

2.1.2. Ricalcolo degli ammortamenti accumulati (fondi di ammortamento)

In sede di redazione dello stato patrimoniale di apertura (data di passaggio agli IFRS), la società neoutilizzatrice deve verificare se il valore dei cespiti iscritti alla fine dell'esercizio precedente quello in cui l'impresa deve redigere lo stato patrimoniale di apertura secondo gli IFRS si discosti da quello ottenuto applicando lo IAS 16. In particolare, la società deve verificare se le valutazioni relative agli ammortamenti precedentemente operate (vita utile, valore residuo, metodo di ammortamento) corrispondano alle disposizioni contenute nello IAS 16.

Più precisamente, tenuto conto che in sede di passaggio agli IFRS è data la possibilità di iscrivere le singole classi di "immobili, impianti e macchinari" secondo modelli diversi (vedi precedente paragrafo 2.1.1.), tale necessità di procedere al ricalcolo degli ammortamenti accumulati si pone, per le società che abbiano scelto di iscrivere gli "immobili, impianti e macchinari" secondo il modello del costo:

- nel caso in cui il costo netto sia stato ricostruito secondo i principi IFRS (l'ammortamento deve essere calcolato a partire dalla data in cui il cespite interessato è pronto per l'uso);
- nel caso di adozione di un valore rideterminato in base alla disciplina contabile nazionale in sostituzione del costo (l'ammortamento deve essere calcolato a partire dalla data alla quale la società ha stabilito il valore rideterminato);
- nel caso di adozione di una valutazione al *fair value* (valore equo) già adottata ad una data particolare a seguito di uno specifico evento, quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato (l'ammortamento deve essere calcolato a partire dalla data in cui è avvenuto il fatto).

Si ritiene invece che tale necessità di procedere al ricalcolo degli ammortamenti accumulati non si ponga per le società che abbiano scelto di iscrivere gli "immobili, impianti e macchinari" secondo il modello del costo e abbiano adottato il "*fair value* (valore equo) come sostituto del costo" e per le società che abbiano scelto di iscrivere gli "immobili, impianti e macchinari" secondo il modello della rideterminazione del valore.

Nel caso in cui sia necessario ricalcolare gli ammortamenti accumulati (fondo di ammortamento) e si riscontrino delle differenze, la differenza va imputata al patrimonio netto nello stato patrimoniale di apertura.

Le scritture contabili sono le seguenti:

- se il valore degli ammortamenti accumulati calcolati secondo lo IAS 16 è inferiore al valore degli ammortamenti accumulati calcolati in passato, alla data di passaggio agli IFRS occorre stornare, per la differenza, una parte degli ammortamenti iscritti:

Ammortamenti accumulati (o Fondo ammortamento)	a	Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	XXX
---	---	--	-----

Considerato tuttavia che nel bilancio di fine esercizio le immobilizzazioni sono iscritte per il loro costo al netto degli ammortamenti accumulati e che la diminuzione dei fondi di ammortamento comporta un aumento del valore contabile del bene nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS, la precedente scrittura contabile potrebbe essere sostituita dalla seguente:

Immobili, impianti e macchinari	a	Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	XXX
------------------------------------	---	--	-----

- se il valore degli ammortamenti accumulati calcolati secondo lo IAS 16 è superiore al valore degli ammortamenti accumulati calcolati in passato, alla data di passaggio agli IFRS occorre aumentare, per la differenza, gli ammortamenti precedentemente iscritti:

Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	a	Ammortamenti accumulati (o Fondo ammortamento)	XXX
--	---	---	-----

Anche in questo caso la precedente scrittura contabile potrebbe essere sostituita dalla seguente:

Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	a	Immobili, impianti e macchinari	XXX
--	---	------------------------------------	-----

Si noti inoltre che le scritture contabili di cui sopra devono tener conto anche degli effetti della fiscalità differita.

Norme civilistiche relative alla prima applicazione degli IFRS

Per quanto riguarda la normativa civilistica, all'incremento patrimoniale dovuto alla rideterminazione dei fondi di ammortamento, perché ritenuti eccedenti rispetto a quelli consentiti dai principi contabili internazionali si applica la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 38/2005 all'art. 7, comma 7 *"Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali"*. L'importo relativo, insieme alle altre differenze di valore diverse da quelle espressamente disciplinate dallo stesso art. 7, concorrere a formare un saldo che, se positivo, va imputato a una specifica riserva indisponibile.

Art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 38/2005

"Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 è imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio".

Per ulteriori approfondimenti sulle possibilità utilizzo di tale riserva si veda il [paragrafo 3](#).

Esempio n. 7 – Ricalcolo degli ammortamenti accumulati (fondi ammortamento)

S'ipotizzi la stessa situazione dell'esempio n. 1 ed in particolare:

- la società X decide di presentare il primo bilancio in conformità agli IFRS per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008;
- X decide di presentare informazioni comparative nel bilancio da chiudersi al 31 dicembre 2008 per un solo esercizio precedente;
- il passaggio agli IFRS avviene all'apertura dell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio 2007 (data di passaggio agli IFRS);
- X ha presentato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre di ogni anno in conformità alla disciplina contabile nazionale precedentemente applicata (compreso il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007).

La società X è tenuta ad applicare gli IFRS per:

- la preparazione dello stato patrimoniale d'apertura al 1° gennaio 2007;
- la preparazione e la presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

Il punto di partenza per il passaggio agli IFRS è rappresentato dai dati presentati nel bilancio al 31 dicembre 2006, redatto secondo la disciplina contabile nazionale precedentemente applicata. Tali dati devono essere opportunamente rettificati secondo quanto previsto dallo IFRS 1.

(segue)

Dati contabili relativi al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 secondo la disciplina contabile nazionale

S'ipotizzi che l'attivo dello stato patrimoniale nel bilancio chiuso al 31.12.2006, redatto secondo la disciplina contabile nazionale precedentemente applicata, si presenti come segue:

Attivo		Passivo
B. Immobilizzazioni		
II. Materiali		
2. Impianti e macchinari	700	

Il valore contabile netto dell'impianto iscritto in bilancio al 31.12.2006 (€ 700) è calcolato come differenza tra il costo storico (€ 1.000) e il fondo d'ammortamento (€ 300). L'attività iscritta in bilancio si riferisce ad un impianto acquistato in data 01.01.2004 ad un prezzo di € 1.000. La vita utile del bene è di 10 anni. L'ammortamento è effettuato a quote costanti (quota di ammortamento annuale è pari a € 100 ovvero 1.000/10). Il valore residuo dell'impianto è nullo.

Le movimentazioni nel valore dell'impianto per gli esercizi 2004, 2005 e 2006, in base alla disciplina contabile nazionale precedentemente applicata, si presentano come segue:

01/01/2004	Iscrizione al costo	1.000
2004	Ammortamento	(100)
31/12/2004	Valore di bilancio	900
2005	Ammortamento	(100)
31/12/2005	Valore di bilancio	800
2006	Ammortamento	(100)
31/12/2006	Valore di bilancio	700

Preparazione dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007 in conformità ai principi contabili internazionali

Nella redazione dello stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS alla data del 1° gennaio 2007, la società X deve verificare se le valutazioni precedentemente operate sul bene sono coerenti con quanto previsto dai principi contabili internazionali. In altre parole, l'impresa deve ricostruire extra-contabilmente il costo dell'attività al 31.12.2006 in base ai principi contabili internazionali. Occorre dunque applicare gli IFRS retroattivamente. Il valore di costo così calcolato è rilevato nello stato patrimoniale di apertura e l'eventuale differenza tra tale valore e il costo iscritto nel bilancio al 31.12.2006 secondo la disciplina contabile nazionale deve essere imputata a patrimonio netto.

Nell'esempio proposto, la società X deve dunque verificare se le valutazioni precedentemente operate (vita utile, valore residuo, metodo di ammortamento) corrispondono alle disposizioni contenute nello IAS 16. In caso contrario deve essere rivisto l'ammortamento accumulato (fondo di ammortamento) alla data del passaggio (01.01.2007), imputando la differenza nel patrimonio netto.

Si ipotizza che dalla verifica effettuata emerga che la vita utile calcolata in base alla disciplina contabile nazionale precedentemente applicata non è coerente con la vita utile che sarebbe stata calcolata in base agli IFRS. Si ritenga che le altre valutazioni siano coerenti. La vita utile calcolata in conformità allo IAS 16 avrebbe dovuto essere pari a 16 anni, con una quota di ammortamento annuale a € 62,5 (1.000/16).

Alla luce di tali elementi, nel caso in cui il bene fosse stato valutato, fin dalla data di acquisto, secondo gli IFRS, il valore del costo al 31.12.2006 sarebbe stato di € 812,5. Le movimentazioni nel valore dell'impianto per gli esercizi 2004, 2005 e 2006, sarebbero state infatti le seguenti:

01/01/2004	Iscrizione al costo	1.000
2004	Ammortamento	(62,5)
31/12/2004	Valore di bilancio	937,5
2005	Ammortamento	(62,5)
31/12/2005	Valore di bilancio	875
2006	Ammortamento	(62,5)
31/12/2006	Valore di bilancio	812,5

Al 1° gennaio 2007, deve essere rettificato l'importo degli ammortamenti accumulati (fondo ammortamento) al 31.12.2006, calcolati in base alla disciplina contabile nazionale precedentemente applicata (€ 300). L'importo della rettifica è pari € 112,5, vale a dire pari alla differenza tra gli ammortamenti accumulati, calcolati in base alla disciplina contabile nazionale (€ 300 = 100 x 3) e gli ammortamenti accumulati calcolati in base agli IFRS (€ 187,5 = 62,5 x 3).

Con il passaggio agli IFRS, nello stato patrimoniale di apertura l'importo degli ammortamenti accumulati deve essere diminuito di € 112,5 e pertanto il valore contabile netto dell'impianto aumenta di pari importo. L'importo

(segue)

di tale rettifica deve essere imputato alla voce "Utili portati a nuovo", o in un'altra riserva di patrimonio netto, mediante la seguente scrittura:

Ammortamenti accumulati (Fondo ammortamento)	a	Utili portati a nuovo (o altra riserva di PN)	112,5*
---	---	--	--------

* Per semplicità non si considerano gli effetti della fiscalità differita

Per la rettifica agli ammortamenti accumulati, il nuovo valore contabile netto dell'impianto, calcolato in base ai principi contabili internazionali, è pari a € 812,5 ovvero [1.000 - (300 - 112,5)]. Tale valore deve essere iscritto nello stato di apertura al 1° gennaio 2007 redatto secondo gli IFRS.

Lo Stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007 redatto in conformità agli IFRS si presenta come segue:

Attivo non corrente		Patrimonio netto	
Immobili, impianti e macchinari	812,5	Utili portati a nuovo	112,5

Preparazione e presentazione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2008, ovvero del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS

A partire dal 1° gennaio 2007 l'impianto è contabilizzato secondo gli IFRS. Pertanto, le movimentazioni nel valore del bene per gli esercizi 2007 e 2008 sono le seguenti:

01/01/2007	Valore di bilancio	812,5
2007	Ammortamento	(62,5)
31/12/2007	Valore di bilancio	750
2008	Ammortamento	(62,5)
31/12/2008	Valore di bilancio	687,5

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 (con i dati comparativi del 2007), redatto in conformità agli IFRS, si presenta come segue:

Attivo non corrente	2008	2007	Patrimonio netto	2008	2007
Immobili, impianti e macchinari	687,5	750	Utili portati a nuovo	112,5	112,5

Il regime di disponibilità e distribuibilità delle variazioni di patrimonio netto (nell'esempio pari a € 112,5) è oggetto di trattazione nel [paragrafo 3](#).

Si noti infine che al 31 dicembre 2008, la società neoutilizzatrice deve presentare i prospetti di riconciliazioni indicati nel [paragrafo 1.3](#).

2.1.3. Scorpo del valore dei terreni dal valore complessivo dei fabbricati

La disciplina contabile nazionale (codice civile e OIC 16) prevede che i terreni siano esposti insieme ai fabbricati con la dizione "terreni e fabbricati" nella voce B.II.1 dell'attivo di stato patrimoniale (art. 2424 cod. civ.). L'OIC 16 precisa inoltre che i terreni non sono normalmente soggetti ad ammortamento (in quanto beni a vita utile illimitata) mentre i fabbricati devono essere ammortizzati in base alla loro vita utile. Tuttavia, se il terreno ha un valore in quanto vi è costruito il fabbricato, il principio contabile ammette la possibilità di ammortizzare i terreni congiuntamente al valore dei fabbricati. Va però segnalato che, sulla base di tali principi, secondo una prassi diffusa i fabbricati strumentali sono stati spesso contabilizzati per il loro costo complessivo, senza evidenziare separatamente il costo relativo ai terreni⁴³.

⁴³ Con disposizioni di recente introdotte è stato stabilito che, per i fabbricati strumentali, a decorrere dall'esercizio 2006, l'ammortamento è fiscalmente ammesso solo per la parte del costo complessivamente sostenuto relativa al costo della costruzione (con esclusione della parte di costo imputabile al terreno) (cfr. art. 36, commi 7 e 8, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge n. 248/2006, modificato dall'art. 2, comma 18, del D.L. 3 ottobre, n. 262, conv. dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Le disposizioni citate hanno esclusiva valenza fiscale ma presumibilmente influiranno sulla impostazione contabile adottata dalle imprese che osservano i principi contabili nazionali e che per il passato, soprattutto per motivi fiscali, hanno contabilizzato i fabbricati acquistati per il loro costo complessivo, senza distinguere la parte di costo riferibile al terreno.

I principi contabili internazionali prevedono invece che *“i terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente”* (IAS 16, 58). Lo stesso principio stabilisce inoltre che:

- i terreni non devono essere ammortizzati, in quanto hanno una vita utile illimitata (salvo rare eccezioni⁴⁴);
- gli edifici devono essere ammortizzati, in quanto hanno una vita utile limitata⁴⁵.

Pertanto, tenuto conto che lo IAS 16 impone la contabilizzazione separata del valore dei terreni ed esclude una loro ammortizzabilità, la società neoutilizzatrice che per il passato abbia contabilizzato i fabbricati strumentali per il loro valore complessivo (comprensivo della parte di costo riferibile al terreno sottostante), procedendo all'ammortamento di tale valore, con il passaggio agli IFRS, nello stato patrimoniale di apertura è obbligata:

- a contabilizzare separatamente il valore del terreno (terreno sottostante alla costruzione e area pertinenziale) da quello della costruzione;
- a contabilizzare il terreno per il suo valore di costo, senza conteggiare alcun ammortamento;
- a contabilizzare il fabbricato per il suo valore di costo, al netto delle relative quote di ammortamento accumulate fino alla data di passaggio⁴⁶. La eccedenza del fondo di ammortamento che così viene ad evidenziarsi (di regola pari agli ammortamenti per il passato conteggiati sui terreni) va eliminata con contropartita alla voce *“Utili portati a nuovo”* (o un'altra riserva di patrimonio netto), in cui confluiscono tutte le rettifiche derivanti dal passaggio agli IFRS.

*“Il valore del terreno da scorporare può essere determinato, in assenza di perizia, con un calcolo che può essere effettuato anche partendo da una base percentuale rispetto al valore globale”*⁴⁷.

*“Lo scorporo del terreno dal fabbricato deve avvenire nell'ipotesi di fabbricato cielo-terra: nessuno scorporo è necessario se il fabbricato di proprietà consiste in una quota parte del fabbricato (in genere, un appartamento), in quanto, in tal caso, l'impresa non possiede (anche) un terreno sottostante (questo, ovviamente, nell'ipotesi in cui la quota parte costituisce una frazione minore del fabbricato)”*⁴⁸.

Norme civilistiche relative alla prima adozione degli IFRS

Per quanto riguarda la normativa civilistica, all'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico dei terreni ammortizzati negli esercizi precedenti quello di prima adozione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento è imputato alle riserve disponibili di utili si applica la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 38/2005 all'art. 7, comma 4 *“Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali”*.

Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 38/2005

“L'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento è imputato alle riserve disponibili di utili”.

Per ulteriori approfondimenti sulle possibilità utilizzo di tale riserva si veda il **paragrafo 3**.

⁴⁴ Cave e siti utilizzati per discariche.

⁴⁵ La stessa esigenza di scorporo del valore dei terreni sussiste per gli investimenti immobiliari valutati secondo il modello del costo (IAS 40, 56).

⁴⁶ Sempre che al momento del passaggio la società interessata abbia scelto di adottare il modello contabile del costo (vedi precedente paragrafo 2.1.1.).

⁴⁷ Cfr. OIC, *“Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)”* (versione del 30 maggio 2005), capitolo 4, paragrafo 5.

⁴⁸ Vedi nota precedente.

E' utile proporre un esempio che valga a illustrare più nel dettaglio gli interventi da effettuare nella fase di passaggio, con gli effetti che si producono negli esercizi immediatamente successivi.

Esempio n. 8 – Scorporo del valore del terreno dal fabbricato

Si supponga che la società Y presenti il suo primo bilancio in conformità agli IFRS al 31 dicembre 2008. Pertanto, essa prepara lo stato patrimoniale di apertura alla data di passaggio (1° gennaio 2007) in conformità agli IFRS. I bilanci chiusi al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007 devono essere presentati in conformità alla disciplina contabile nazionale (codice civile e principi contabili nazionali).

Il punto di partenza per il passaggio agli IFRS è rappresentato dai dati contenuti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 in base alla disciplina contabile nazionale. Tali dati devono essere opportunamente rettificati secondo quanto previsto dall'IFRS 1 per la preparazione dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007 in conformità agli IFRS.

Si ipotizzi inoltre che, in data 1° gennaio 2004, la società neoutilizzatrice abbia acquistato un fabbricato strumentale (e relativo terreno) ad un prezzo complessivo di € 1.500. La vita utile stimata del fabbricato è di 30 anni e il valore residuo è nullo.

Dati contabili relativi al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 (solo stato patrimoniale) e al 31 dicembre 2007, redatti secondo la disciplina contabile nazionale (codice civile e principi contabili nazionali)

A partire dal 01.01.2004, la società Y ha ammortizzato il valore complessivo del terreno e del fabbricato con il metodo a quote costanti (quota di ammortamento annuale pari a 50 ovvero 1.500/30).

Tab. 1: L'ammortamento della voce "terreni e fabbricati" secondo la disciplina contabile nazionale

Data	Voce "Terreni e Fabbricati" - Disciplina contabile nazionale		
	Costo (a)	Ammortamenti accumulati (fondo ammortamento) (b)	Valore contabile netto (a-b)
01.01.2004	1.500	0	1.500
31.12.2004	1.500	50	1.450
31.12.2005	1.500	100	1.400
31.12.2006	1.500	150	1.350
31.12.2007	1.500	200	1.300
31.12.2008	-	-	-

L'attivo di stato patrimoniale del bilancio chiuso al 31.12.2006 si presenta come segue:

Stato patrimoniale al 31.12.2006	
Attivo	
B.II.1 Terreni e fabbricati	1.350

Lo stato patrimoniale ed il conto economico alla chiusura dell'esercizio 2007 si presentano, sulla base della disciplina contabile nazionale, come segue:

Stato patrimoniale al 31.12.2007			
Attivo			
B.II.1 Terreni e fabbricati	1.300	A.IX. Utile d'esercizio	59,025
		D.12. Debiti tributari	40,975

Conto economico esercizio 2007		
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni		150
B.10.b Ammortamenti terreni e fabbricati		(50)
Risultato prima delle imposte		100
22) Imposte		(40,975)
· imposte correnti	(40,975)*	
· imposte differite	0	
Utile (perdita dell'esercizio)		59,025

* Imposte correnti = [Ires (33%) + Irap (4,25%)] x 110 = 0,3725 x 110 = 40,97. All'utile di esercizio di 100 è stata apportata una variazione in aumento di 10, pari all'ammortamento riferibile al valore del terreno (valore presunto nella misura del 20% del valore complessivo), in applicazione della nuova disciplina fiscale recata dall'art. 36, commi 7 e 8, del D.L. n. 223 del 2006 e successive modificazioni, con effetto dall'esercizio 2006.

(segue)

A partire dalla data di passaggio agli IFRS (1° gennaio 2007), la società neoutilizzatrice deve predisporre: la situazione patrimoniale al 1° gennaio 2007 in conformità agli IFRS;

- il conto economico 2007 in conformità agli IFRS (dati determinati ai soli fini comparativi);
- la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007 in conformità agli IFRS;
- il bilancio al 31 dicembre 2008, primo bilancio redatto e presentato in conformità agli IFRS.

Predisposizione dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007 in conformità agli IFRS

Alla data di passaggio agli IFRS (01.01.2007), la società neoutilizzatrice applica retroattivamente lo IAS 16 (che non ammette la possibilità di ammortizzare il valore del terreno congiuntamente a quello del fabbricato), procedendo in via extracontabile allo scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato e all'eliminazione degli ammortamenti accumulati che si riferiscono al terreno.

Si ipotizzi che, in base ad una perizia effettuata alla data di passaggio, il valore del terreno corrisponda al 20% del valore complessivo originario del fabbricato (€ 1.500) e il valore della costruzione corrisponda al restante 80%. Pertanto:

- il valore del fabbricato è di 1.200 (1.500 x 0,80).
- il valore del terreno è pari a 300 (1.500 x 0,20);

Nel caso in cui gli IFRS fossero stati applicati fin dal 01.01.2004 (data di acquisto del fabbricato, comprensivo del relativo terreno), il valore del terreno non avrebbe dovuto essere ammortizzato mentre le movimentazioni nel valore del fabbricato per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 sarebbero state le seguenti:

01/01/2004	Iscrizione al costo		1.200
2004	Ammortamento	(40)*	
31/12/2004	Valore di bilancio		1.160
2005	Ammortamento	(40)	
31/12/2005	Valore di bilancio		1.120
2006	Ammortamento	(40)	
31/12/2006	Valore di bilancio		1.080

* La quota di ammortamento annuale del fabbricato è pari a 40 (1.200/30). Si ipotizza che le assunzioni relative al calcolo dell'ammortamento secondo lo IAS 16 (vita utile, valore residuo, metodo d'ammortamento) siano coerenti con quelle utilizzate nei bilanci redatti secondo la disciplina contabile nazionale.

Nella tabella che segue sono messi a confronto il valore del terreno e quello del fabbricato calcolati rispettivamente secondo la disciplina contabile nazionale e secondo lo IAS 16.

Tab. 2: L'ammortamento del fabbricato nel confronto tra la disciplina contabile nazionale e i principi contabili internazionali

Data	Disciplina contabile nazionale	Principi contabili internazionali (IAS 16)			Differenze (B-A)
		Valore terreno	Valore fabbricato	Valore contabile netto complessivo	
	Valore contabile netto complessivo (A)			Valore contabile netto complessivo (B)	
01.01.2004	1.500	300	1.200	1.500	0
31.12.2004	1.450	300	1.160	1.460	10
31.12.2005	1.400	300	1.120	1.420	20
31.12.2006	1.350	300	1.080	1.380	30
31.12.2007	1.300	300	1.040	1.340	40
31.12.2008	-	300	1.000	1.300	50

Per la preparazione dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007 in conformità agli IFRS, i dati relativi al bilancio chiuso al 31.12.2006, redatto secondo la disciplina nazionale, sono rettificati attraverso le seguenti scritture contabili:

Diversi		Terreni e fabbricati		1.500
Ammortamenti accumulati	a			150
Utili portati a nuovo				1.350

Eliminazione della voce congiunta "terreni e fabbricati" e degli ammortamenti accumulati al 31.12.2006 (cfr. vedi tab. 1)

Diversi		Diversi		1.500
Terreni				300
Fabbricati				1.200
		Ammortamenti accumulati		120
		Utili portati a nuovo		1.380

Iscrizione separata dei terreni (valore originario non ammortizzato) e dei fabbricati (valore originario al netto dei relativi ammortamenti). Il valore contabile netto dei fabbricati al 1 gennaio 2007 è pari a € 1.080. (segue)

Alla luce delle scritture contabili sopra indicate, il passaggio agli IFRS determina un aumento del patrimonio netto (voce "Utili portati a nuovo") pari a € 30 (vedi tab. 2). Infatti, al 31 dicembre 2006, la differenza tra il valore contabile dei terreni e fabbricati rilevati congiuntamente (€ 1.350) e il corrispondente valore "separato" ai fini IFRS (€ 1.380) è 30.

Su tale differenza di 30 deve essere calcolata la relativa fiscalità differita (37,25% di 20*, ovvero € 7,45) che viene rilevata in base alla seguente scrittura contabile.

Utili portati a nuovo	a	Fondo imposte differite	7,45
-----------------------	---	-------------------------	------

Iscrizione della fiscalità differita relativa ai maggiori ammortamenti sulla costruzione dedotti negli esercizi 2004 e 2005

* In applicazione della nuova disciplina fiscale recata dall'art. 36, commi 7 e 8, del D.L. n. 223 del 2006 e successive modificazioni (con effetto dall'esercizio 2006), la fiscalità differita è stata calcolata soltanto in relazione ai maggiori ammortamenti sulla costruzione dedotti negli esercizi 2004 e 2005. Per l'esercizio 2006 gli ammortamenti fiscalmente deducibili sono già commisurati al solo valore della costruzione.

Di conseguenza, la differenza tra il patrimonio netto misurato con le regole IFRS e il corrispondente patrimonio netto iscritto in bilancio in base alla disciplina contabile nazionale è la seguente:

- differenza lorda: 30
- imposte differite: (7,45)
- differenza netta: 22,55

Lo stato patrimoniale alla data di passaggio agli IFRS al 1° gennaio 2007 si presenta come segue:

Stato patrimoniale al 01.01.2007			
<i>Attivo non corrente</i>		<i>Patrimonio netto e passivo</i>	
Terreni	300	Utile portati a nuovo	22,55
Fabbricati	1.080	Fondo Imposte differite	7,45

Predisposizione del conto economico 2007 in conformità agli IFRS (dati determinati ai soli fini comparativi).

Il conto economico 2007, redatto con le regole IFRS, è il seguente:

Conto economico esercizio 2007 (IFRS)	
Ricavi	150
Ammortamenti fabbricati	(40)
Risultato prima delle imposte	110
Imposte correnti	(40,975)
Utile (perdita dell'esercizio)	69,025

La differenza relativa all'esercizio è la seguente:

- utile netto da conto economico IFRS: 69,025
- utile netto da conto economico civilistico: 59,025
- differenza: € 10

Predisposizione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007 in conformità agli IFRS

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2007 redatto in conformità agli IFRS è il seguente:

Stato patrimoniale al 31.12.2007			
<i>Attivo non corrente</i>		<i>Patrimonio netto e passivo</i>	
Terreni	300	Utile portati a nuovo	22,55
Fabbricati	1.040	Utile d'esercizio	69,025
		Fondo Imposte differite	7,45*
		Debiti tributari	40,975

* Calcolato in sede di bilancio di apertura, al 1/1/2007

Predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2008 in conformità agli IFRS, primo bilancio redatto in conformità agli IFRS

Il conto economico dell'esercizio 2008 è il seguente:

(segue)

Conto economico esercizio 2008 (IFRS)		
	2008	2007
Altri ricavi e proventi	150	150
Ammortamenti fabbricati	(40)	(40)
Risultato prima delle imposte	110	110
Imposte correnti	(40,975)	(40,975)
Utile (perdita dell'esercizio)	69,025	69,025

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 è il seguente:

Stato patrimoniale al 31.12.2008					
<i>Attivo non corrente</i>	<i>31.12.2008</i>	<i>31.12.2007</i>	<i>Patrimonio netto e passivo</i>	<i>31.12.2008</i>	<i>31.12.2007</i>
Terreni 300	300		Utile portati a nuovo	22,55	22,55
Fabbricati	1.000	1.040	Utile d'esercizio	69,025	69,025
			Fondo Imposte differite	7,45	7,45
			Debiti tributari	40,975	40,975

2.1.4. Rilevazione dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito

Al momento della rilevazione iniziale al costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari, deve tenersi conto;

- del suo prezzo di acquisto;
- degli eventuali costi necessari al funzionamento;
- della stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui il bene stesso insiste (IAS 16, 16). I costi stimati trovano contropartita in un accantonamento (fondo) al passivo dello stato patrimoniale (IAS 37, 10). Poiché tale accantonamento va attualizzato, il relativo ammontare iscritto in bilancio aumenta in ciascun esercizio per riflettere il passare del tempo. L'incremento è rilevato come un interesse passivo (IAS 37, 60).

Tenuto conto che in via di principio gli accantonamenti (fondi) devono essere riesaminati ad ogni data di riferimento del bilancio⁴⁹ ed eventualmente rettificati per riflettere la migliore stima corrente (IAS 37, 59), anche l'accantonamento (fondo) per i costi di smantellamento e bonifica deve essere periodicamente riesaminato. Le eventuali variazioni nella stima modificano la consistenza dell'accantonamento (fondo), in contropartita del costo dell'attività interessata (senza transitare dal conto economico) (IFRIC 1). Ne deriva una periodica modificazione delle quote di ammortamento calcolate sul costo (comprensivo dei costi di smantellamento e bonifica, come rideterminati sulla base della stima periodica), con conseguente riflesso sul costo netto del bene.

In sede di prima applicazione di tali principi, sarebbe quindi necessario, ai fini della determinazione del costo del bene alla data di passaggio, al netto delle quote di ammortamento accumulate, che la società neoutilizzatrice (che abbia scelto di iscrivere gli "immobili, impianti e macchinari" secondo il modello del costo) rilevasse la consistenza dell'accantonamento iniziale per i predetti costi di smantellamento e bonifica e tutte le successive variazioni, in modo da avere gli elementi per quantificare le quote annuali di ammortamento e conseguentemente il valore contabile del bene alla data di passaggio.

⁴⁹ A fine esercizio e alla fine di ogni periodo intermedio.

La ricostruzione storica di tutte le variazioni dell'accantonamento iniziale potrebbe risultare particolarmente difficile e onerosa. Pertanto l'IFRS 1 prevede un'esenzione dall'applicazione retroattiva dei principi richiamati, evitando in sostanza alla società neoutilizzatrice di procedere alla ricostruzione delle variazioni dei costi stimati di smantellamento e bonifica, intervenute fino alla data di passaggio.

In sede di prima applicazione, le società che ritengano opportuno avvalersi della esenzione, devono:

- misurare, alla data di passaggio agli IFRS, ai sensi dello IAS 37 "Accantonamenti, passività e attività potenziali", la passività relativa ai costi stimati per smantellamento e bonifica, quali si ritenga debbano essere sostenuti al momento della dismissione del cespite;
- effettuare la stima iniziale dei costi di smantellamento e bonifica – che sarebbero stati inclusi nel costo della relativa attività materiale al momento in cui la passività è sorta – attualizzando la passività di cui al punto a) alla medesima data, sulla base della migliore stima del tasso di attualizzazione storico, rettificato per il rischio; e
- calcolare su tale importo attualizzato l'ammortamento accumulato alla data di passaggio agli IFRS, sulla base della stima corrente della vita utile dell'attività materiale, utilizzando il metodo di ammortamento adottato con il passaggio agli IFRS.

Le operazioni descritte saranno più chiare alla luce dell'esempio qui di seguito esposto.

Esempio n. 9 - Costi di smantellamento e bonifica

Il 1° gennaio del 2000 la società Y ha acquistato un impianto del valore di € 60.000, con una vita utile di 15 anni (fino al 2014 compreso). L'impresa non si aspetta di ottenere nulla dall'impianto alla fine della sua vita utile (valore residuo nullo) e procede all'ammortamento del bene a quote costanti.

La società Y decide di presentare il suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS il 31 dicembre 2009 e di includere le informazioni comparative solo per l'anno 2008. La data di passaggio agli IFRS è il 1° gennaio 2008.

Alla data di passaggio agli IFRS, la società Y stima che i costi di smantellamento e bonifica dell'impianto da sostenere dopo 7 anni (alla fine del 2014) potranno essere pari a 3.000 e che il tasso di attualizzazione appropriato corretto per il rischio relativo a tale passività sia pari al 5%. L'impresa ritiene inoltre che il tasso di attualizzazione del 5% possa considerarsi appropriato anche con riferimento alla data del 1° gennaio 2000.

Nel bilancio di apertura al 1° gennaio 2008 la società Y deve:

- misurare, alla data di passaggio agli IFRS (1° gennaio 2008), la passività relativa ai costi stimati per smantellamento e bonifica dell'impianto, attualizzando l'importo stimato di € 3.000 per 7 anni, con un tasso del 5%. La passività è quindi determinata in un importo pari a $3.000/(1+0,05)^7 = 2.132$ €;
- attualizzare ancora la passività di 2.132, a ritroso per ulteriori 8 anni, fino al 1° gennaio 2000, in modo da quantificare il valore della stessa passività stimata al momento dell'acquisizione del bene. Il valore che così si ottiene è pari a 1.443 € ($2.132/(1+0,05)^8$) e va aggiunto al costo dell'impianto, quale sostenuto al momento dell'acquisizione;
- su tale valore di 1.443, calcolare per tutti gli 8 esercizi dal 2000 al 2007, fino alla data di passaggio agli IFRS:
 - gli oneri finanziari (relativi alla attualizzazione dei costi, pari a € 689 (2132 - 1443));
 - le quote di ammortamento: pari a 770 (1443 x 8/15).

La somma di tali importi (€ 1.459) deve essere rilevata nella voce "Utili portati a nuovo".

Al 01/01/2008, la società Y effettua le seguenti scritture contabili:

diversi	a	diversi		
Costi di smantellamento (compresi nel costo dell'impianto)			1.443	
Utili portati a nuovo			1.459	
		Accantonamenti per costi di rimozione*		2.132
		Ammortamenti accumulati		770

Alla fine dell'esercizio 2008, la società Y provvederà ad incrementare l'accantonamento (fondo) di 2.132 degli interessi di attualizzazione, in contropartita alla voce impianti, procedendo all'ammortamento del valore complessivo.

* In ambito IAS/IFRS, un accantonamento è una passività di ammontare o scadenza incerti (IAS 37, 10). In Italia, l'equivalente del termine "accantonamento" è il "fondo"; per "accantonamento" si intende comunemente una posta di conto economico.

3. **Disciplina giuridica di distribuibilità e di disponibilità delle variazioni di patrimonio netto conseguenti alla prima adozione degli IFRS**

Le informazioni fin qui fornite, a proposito delle operazioni da effettuare per poter correttamente preparare e presentare al pubblico il primo bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali, hanno bene messo in evidenza che già nello stato patrimoniale di apertura alla "data di passaggio agli IFRS"⁵⁰ dovranno evidenziarsi le variazioni di patrimonio netto conseguenti all'adozione dei nuovi principi. Dette variazioni sono una conseguenza dei diversi criteri di contabilizzazione e di valutazione dell'attività aziendale e del relativo patrimonio. La diversa rilevazione comporta una rettifica delle attività e delle passività iscritte nello stato patrimoniale del bilancio precedente e, in contropartita, una corrispondente variazione delle riserve (utili portati a nuovo o riduzione delle riserve).

Lo stato patrimoniale di apertura sarà poi il punto di partenza delle rilevazioni dei fatti aziendali dell'esercizio secondo i principi contabili internazionali, in modo da pervenire ad un primo bilancio extracontabile, i cui dati saranno assunti come stato patrimoniale di apertura del bilancio preparato e pubblicato secondo i nuovi principi.

Le variazioni di patrimonio netto registrate nello stato patrimoniale di apertura sono quindi destinate a riflettersi nel primo bilancio pubblicato secondo i principi contabili internazionali. Dette variazioni concorreranno, insieme agli altri elementi del bilancio conforme ai principi IFRS, a fornire quella descrizione della situazione economica-patrimoniale della società interessata, da offrire agli investitori, che rappresenta l'obiettivo primario al quale si ispirano i principi contabili internazionali.

Ebbene, nella valutazione del legislatore nazionale anche per il bilancio di esercizio preparato e pubblicato secondo i principi IFRS si pone la esigenza di escludere la distribuzione degli utili non realizzati e di qualificare diversamente le variazioni di patrimonio conseguenti alla gestione aziendale, in relazione alle loro possibili utilizzazioni. Per questo profilo (che è evidentemente diverso dalla relativa quantificazione), anche per i bilanci conformi ai principi IFRS si vuole vincolare le scelte di destinazione che riterrà di fare l'assemblea dei soci.

Tenendo a base appunto tali principi, il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha provveduto a dettare gli ulteriori criteri necessari per la qualificazione degli utili e delle componenti di patrimonio netto che traggano la loro origine dall'adozione dei principi contabili internazionali. In altri termini, poiché i principi internazionali quantificano l'utile di esercizio e il patrimonio netto, secondo criteri che non coincidono con quelli adottati dalla normativa interna, potendo con ciò fare emergere componenti positive specifiche, giustificate nella logica dei principi IFRS, ma non disciplinate per quanto riguarda la loro utilizzazione o distribuzione⁵¹, il legislatore nazionale ha provveduto a dettare talune regole vincolanti.

⁵⁰ Vale a dire la data di inizio dell'esercizio immediatamente precedente all'esercizio in cui la società redige il primo bilancio in conformità ai principi contabili internazionali

⁵¹ I principi contabili internazionali si disinteressano dei criteri di possibile destinazione degli utili e delle componenti del patrimonio netto.

Il D.Lgs. n. 38 del 2005 stabilisce in proposito:

- sia le regole da applicare “a regime”, per la qualificazione ed eventuale distribuzione degli utili e delle riserve che traggano origine da componenti positive ancora non realizzate rilevate in bilancio sulla base dei principi contabili internazionali (art. 6);
- sia le regole da applicare per la qualificazione ed eventuale futura distribuzione delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del bilancio extra-contabile preparato sulla base dei nuovi principi, precedente al primo bilancio pubblicato conforme ai principi IFRS (art. 7).

In questa sede preme mettere in evidenza queste ultime regole, vale a dire le regole da applicare alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura, conseguenti alla prima adozione degli IFRS, con particolare attenzione alle variazioni conseguenti alla prima adozione dello IAS 16 “*Immobilii, impianti e macchinari*”. Considerato tuttavia che le disposizioni dettate in proposito dal D.Lgs. n. 38 del 2005 richiamano le stesse disposizioni valide “a regime”, sembra utile illustrare prima brevemente queste regole, per passare poi a considerare le regole specifiche applicabili alle variazioni rilevate nello stato patrimoniale di apertura.

3.1. Disciplina “a regime” della distribuzione e utilizzazione di utili e riserve

La disciplina “a regime” della distribuzione e utilizzazione di utili e riserve è stabilita dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 2005 riportata qui di seguito.

D.Lgs. n. 38/2005 - Art. 6 “Distribuzione di utili e riserve”

Comma 1: Le società che redigono il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire:

- utili d’esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all’operatività in cambi e di copertura, che discendono dall’applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto;*
- riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari e attività.*

Comma 2: Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a) sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili d’esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Comma 3: La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all’importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l’ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione.

Comma 4: Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell’imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile.

Comma 5: La riserva di cui al comma 2 può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso essa è reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Comma 6: Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a) esistenti alla data di riferimento del bilancio.

La disciplina sopra riportata tiene conto del fatto che i principi contabili internazionali, nella contabilizzazione di talune poste contabili, utilizzano il criterio del *fair value* (valore equo)⁵² in alternativa al criterio del costo (ad esempio, attività materiali e immateriali, investimenti immobiliari, strumenti finanziari ecc.).

L'applicazione del criterio del *fair value* (valore equo) dà origine a plusvalenze o minusvalenze, derivanti dal confronto tra il valore contabile di un'attività/passività e il suo *fair value*, alla data di riferimento del bilancio⁵³. Le plusvalenze e le minusvalenze così rilevate possono essere contabilizzate:

- o nel conto economico (ad es., nel caso degli investimenti immobiliari⁵⁴);
- o nel patrimonio netto in un'apposita riserva (ad. es., nel caso delle attività materiali o immateriali⁵⁵).

Poiché in questa maniera si evidenziano in bilancio o utili di esercizio o incrementi di patrimonio frutto di mere valutazioni, con la disciplina dell'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005 citato il legislatore nazionale ha inteso chiarire il regime della relativa distribuibilità e utilizzabilità, considerato che in materia nulla dispongono i principi contabili internazionali e che, al contrario, la disciplina nazionale (art. 2423-bis e 2433 cod. civ.) subordina la distribuibilità degli utili alla loro effettiva realizzazione per il rispetto del principio della prudenza⁵⁶.

In questo senso:

- 1) per le plusvalenze da *fair value* (valore equo) imputate secondo gli IFRS direttamente a conto economico, l'art. 6 prevede che:
 - non possono essere distribuiti utili d'esercizio in misura corrispondente a tali plusvalenze, al netto del relativo onere fiscale se diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura (art. 6, comma 1, lettera a);
 - gli utili d'esercizio corrispondenti a tali plusvalenze devono essere iscritti in un'apposita riserva indisponibile del patrimonio netto⁵⁷. Nel caso in cui gli utili d'esercizio siano inferiori all'importo delle plusvalenze, la riserva deve essere integrata per la differenza,

52 Il *fair value* (o valore equo) è definito come "il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili".

53 Una plusvalenza si origina:

- in caso di attività, quando il *fair value* è maggiore del suo valore contabile;
- in caso di passività, quando il *fair value* è minore del suo valore contabile.

Una minusvalenza si origina:

- in caso di attività, quando il *fair value* è minore del suo valore contabile;
- in caso di passività, quando il *fair value* è maggiore del suo valore contabile.

54 Lo IAS 40 "Investimenti immobiliari" prevede che qualora un investimento immobiliare sia valutato con il modello del *fair value* (valore equo), un provento o un onere derivante da una variazione del *fair value* dell'investimento immobiliare deve essere contabilizzato nel risultato economico dell'esercizio in cui si è verificato (IAS 40, 35).

55 Lo IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari" stabilisce che, qualora un'impresa adotti nella valutazione delle attività materiali il modello della rideterminazione del valore, la differenza tra il valore rideterminato al suo *fair value* (valore equo) ed il valore contabile del bene ante-rivalutazione deve essere imputata in un'apposita riserva di patrimonio netto (IAS 16, 39).

56 L'art. 2423-bis, comma 1, cod. civ. stabilisce che "si possono indicare esclusivamente utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio". L'art. 2433, comma 2, cod. civ. prevede, inoltre, che "non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato".

57 La costituzione della riserva deve avvenire in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato d'esercizio. Il risultato dell'esercizio espresso dal bilancio è comprensivo dunque sia di componenti reddituali realizzate sia di componenti reddituali non realizzate. Si ritiene che in nota integrativa si debba distinguere nettamente tra componenti reddituali realizzate e non realizzate.

utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi (art. 6, comma 2);

- la riserva deve essere ridotta in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione (art. 6, comma 3);
- la riserva indisponibile può essere utilizzata a coperture delle perdite, solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. Se la riserva indisponibile è utilizzata a copertura delle perdite deve essere reintegrata accantonando utili degli esercizi successivi (art. 6, comma 5);
- non si possono distribuire utili fino a quando la riserva indisponibile è di importo inferiore a quello delle plusvalenze imputate a conto economico esistenti alla data di riferimento del bilancio (art. 6, comma 6).

2) per le riserve di patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore (*fair value*), l'art. 6 prevede che tali riserve non possano essere distribuite (art. 6, comma 1, lettera b) ma possano essere utilizzate per la copertura delle perdite (art. 6, comma 5).

Il D.Lgs. n. 38/2005 prevede inoltre che le riserve, di cui ai punti 1 e 2 sopraindicati (art. 6, comma 4):

- non possano essere imputate a capitale.

Con ciò si è voluto evitare che il capitale sociale, ultima garanzia per i creditori e per i terzi, sia incrementato con valori suscettibili di variazione in relazione all'andamento del mercato. Inoltre, la norma permette di evitare che una società imputi tali riserve a capitale sociale mediante aumento gratuito e, successivamente, riduca il capitale *ex art.* 2445, procedendo alla distribuzione ai soci di quella parte del capitale che si è formata con le riserve non distribuibili.

- non possano essere utilizzate:

- per la quantificazione degli utili spettanti ai possessori di azioni con diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore (art. 2350, terzo comma, cod. civ.);
- per l'acquisto di azioni proprie (art. 2357, primo comma, cod. civ.) ;
- per le operazioni volte a favorire l'acquisto di azioni da parte dei dipendenti della società (art. 2358, terzo comma, cod. civ.);
- per l'acquisto delle azioni della società controllante (art. 2359-*bis*, primo comma, cod. civ.);
- per la quantificazione degli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori (art. 2432, cod. civ.);
- per la quantificazione degli utili realmente conseguiti distribuibili (art. 2478-*bis*, quarto comma, cod. civ.).

La disciplina prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005 può essere sintetizzata dalla tabella che segue, distinguendo tra vincoli specifici e vincoli comuni in relazione al regime di distribuibilità e disponibilità delle plusvalenze e delle riserve derivanti dalla valutazione al valore equo (*fair value*).

	Vincoli specifici	Vincoli comuni
Plusvalenze da <i>fair value</i> imputate al conto economico	<p>Gli utili corrispondenti alle plusvalenze da <i>fair value</i> imputate a conto economico sono valori non distribuibili</p> <p>Gli utili corrispondenti alle plusvalenze sono iscritti in una <u>riserva di patrimonio netto</u> indisponibile</p> <p>In caso di utili d'esercizio inferiori alle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, con riserve disponibili, o in mancanza con l'accantonamento di utili degli esercizi successivi</p> <p>La riserva si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione</p> <p>La riserva indisponibile può essere utilizzata a copertura delle perdite solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale</p>	<p>Le riserve che si formano in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005:</p> <p>1) non possono essere imputate al capitale sociale;</p> <p>2) non possono essere utilizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la quantificazione degli utili spettanti ai possessori di azioni con diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore; • per l'acquisto di azioni proprie; • per le operazioni volte a favorire l'acquisto di azioni da parte dei dipendenti della società; • per l'acquisto delle azioni della società controllante; • per la quantificazione degli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori; • per la quantificazione degli utili realmente conseguiti distribuibili.
Plusvalenze da <i>fair value</i> imputate a riserva di patrimonio netto	Le <u>riserve di patrimonio</u> sono valori non distribuibili	

3.1.1 Disciplina “a regime” della distribuzione e utilizzazione delle riserve derivanti dall’adozione dello IAS 16

Si ricorda che lo IAS 16 prevede che, dopo la rilevazione iniziale al costo, ciascun elemento di “immobili, impianti e macchinari” può essere valutato:

- o secondo il modello del costo, al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata (IAS 16, 30);
- o secondo il modello della rideterminazione del valore, ovvero al *fair value* (valore equo) alla data di rideterminazione, al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata (IAS 16, 31).

Le riserve di patrimonio netto che si formano in applicazione del modello della rideterminazione⁵⁸, previsto dallo IAS 16, rientrano sotto il regime di indistribuibilità e indisponibilità, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), e comma 4.

A tal proposito si veda l’esempio seguente.

⁵⁸ Per maggiori informazioni si veda Fondazione Luca Pacioli, “Immobilizzazioni materiali (IAS 16)”, documento n. 17 del 20 settembre 2006, paragrafo. 3.9.2.

Esempio 10 – Regime di distribuibilità e disponibilità delle riserve che si originano dall'applicazione dello IAS 16

Si considerino i seguenti dati relativi ad un impianto:

- data acquisto: 1° gennaio 2006;
- costo d'acquisto: € 1.000;
- vita utile: 10 anni;
- valore residuo: nullo.
- criterio di ammortamento: a quote costanti.

Per semplicità nell'esempio proposto non si considerano gli effetti della fiscalità differita.

Al 31 dicembre 2007, il *fair value* (valore equo) dell'impianto è pari a € 1.500. A tale data, si procede alla rideeterminazione nel valore dell'impianto. Il valore contabile, alla data della rideeterminazione, è pari a € 800 (costo storico: 1.000 - ammortamenti accumulati: 200). La rideeterminazione genera un *surplus*, accantonato a riserva di patrimonio netto, pari a € 700 (1.500 - 800).

Alla data di rideeterminazione (31.12.2007) si effettuano le seguenti scritture contabili:

a) *Eliminazione degli ammortamenti accumulati contro il valore lordo del bene**

Ammortamenti accumulati	a	Immobili, impianti e macchinari	200
-------------------------	---	---------------------------------	-----

* Per completezza, si ricorda che, in caso di rideeterminazione, gli ammortamenti accumulati possono anche essere ricalcolati proporzionalmente alla variazione del valore lordo del bene.

b) *Rilevazione contabile del surplus da rideeterminazione*

Immobili, impianti e macchinari	a	Riserva da rideeterminazione	700
---------------------------------	---	------------------------------	-----

A seguito della rideeterminazione, il nuovo valore contabile dell'impianto al 31.12.2007 è di € 1.500 (pari al suo *fair value* a tale data).

La riserva da rideeterminazione iscritta nel patrimonio (pari a € 700), che deriva dall'applicazione del modello della rideeterminazione di valore, è una riserva indisponibile (D.Lgs. n. 38/2005, art. 6, comma 1, lettera b) e indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale (D.Lgs. n. 38/2005, art. 6, comma 4).

Assumendo che la rideeterminazione non modifica l'originario piano di ammortamento, a partire dal 1° gennaio 2008, la riserva da rideeterminazione iscritta nel patrimonio netto si realizza, in ciascun esercizio, per un ammontare pari alla differenza tra la quota d'ammortamento post-rideeterminazione ($187,5 = 1.500/8$) e quella ante-rideeterminazione ($100 = 1.000/10$), ovvero € 87,5. In altre parole, la riserva si realizza per un ammontare pari al rapporto tra l'importo del maggior valore conseguente alla rideeterminazione (€ 700) e la restante vita utile del bene (8 anni).

Alla fine di ciascun esercizio, l'importo della riserva che si realizza (€ 87,5) deve essere trasferito a "Utili portati a nuovo" ovvero a una riserva di patrimonio netto distribuibile e disponibile.

Alla fine di ciascun esercizio, le scritture contabili relative all'ammortamento ed al trasferimento ad "Utili portati a nuovo" della riserva da rideeterminazione sono le seguenti:

Quota ammortamento	a	Immobili, impianti e macchinari	187,5
Riserva da rideeterminazione (indistribuibile e indisponibile)	a	Riserva distribuibile e disponibile	87,5

Al termine della sua vita utile, l'impianto sarà completamente ammortizzato e l'importo della riserva da rideeterminazione sarà pari a zero, in quanto è stata completamente trasferita agli utili portati a nuovo o ad una riserva disponibile.

3.2. Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate in sede di prima adozione nello stato patrimoniale di apertura

Chiarita la disciplina applicabile a regime, passiamo ora a considerare le regole da applicare per la qualificazione ed eventuale distribuzione delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del bilancio (extracontabile) preparato sulla base dei principi internazionali, precedente al primo bilancio pubblicato conforme ai principi IFRS.

L'esame sarà condotto considerando in particolare le regole applicabili alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del bilancio (extracontabile) conseguenti alla prima adozione dello IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari".

La disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura è stabilita dall'art. 7 del D.Lgs. n. 38 del 2005, come segue.

D.Lgs. n. 38/2005 - Art. 7 "Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali"

Comma 1: Alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

Comma 2: Le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali valutate al valore equo (fair value) in contropartita del patrimonio netto hanno il regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

Comma 3: Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura e' imputato alle riserve disponibili di utili.

Comma 4: L'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento e' imputato alle riserve disponibili di utili.

Comma 5: L'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e' imputato alle riserve disponibili di utili.

Comma 6: L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo e' imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

Comma 7: Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 e' imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio.

La disciplina sopra riportata tiene conto del fatto che, in sede di prima adozione degli IFRS, lo stato patrimoniale di apertura è destinato ad evidenziare contabilmente per le singole poste di bilancio le differenze che derivano dal diverso trattamento rispetto a quello adottato nel bilancio chiuso nell'esercizio precedente predisposto in conformità alla disciplina contabile nazionale.

In altri termini, poiché i principi contabili internazionali che la società neoutilizzatrice applica nella redazione dello stato patrimoniale di apertura possono differire (in termini di rilevazione e di valutazione) dalla disciplina contabile nazionale che la stessa società aveva prima

utilizzato nella preparazione dei bilanci, il passaggio ai principi contabili internazionali dà origine ad una serie di rettifiche nei valori delle attività e delle passività, che vanno tutte evidenziate nello stato patrimoniale di apertura. Tutte le rettifiche così rilevate vanno imputate direttamente agli “utili portati a nuovo” o ad un’altra riserva di patrimonio netto nello stato patrimoniale di apertura (IFRS 1, 11).

Poiché in questa maniera si evidenziano anche incrementi di patrimonio frutto di mere valutazioni, con la disciplina dell’art. 7 del D.L. n. 38 citato il legislatore nazionale ha inteso chiarire il regime della relativa distribuibilità e utilizzabilità, considerato che in materia nulla dispongono i principi contabili internazionali e che, al contrario, la disciplina nazionale (art. 2423-bis e 2433 cod. civ.) subordina la distribuibilità degli utili alla loro effettiva realizzazione per il rispetto del principio della prudenza⁵⁹.

In questo senso l’art. 7 considera una serie di variazioni, prevalentemente positive, del patrimonio netto:

- le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita valutati al valore equo (*fair value*) in contropartita del patrimonio netto (art. 7, comma 2);
- le riserve da valutazione relative alle attività materiali e immateriali valutate al valore equo (*fair value*) in contropartita del patrimonio netto (art. 7, comma 2);
- il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all’operatività in cambi e di copertura (art. 7, comma 3);
- l’incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti a quello di prima adozione degli IFRS e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento (art. 7, comma 4);
- l’incremento patrimoniale dovuto all’insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima adozione dei principi contabili internazionali (art. 7, comma 5);
- l’incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (*fair value*) quale sostituto del costo (art. 7, comma 6).

Per ciascuna delle predette variazioni di patrimonio netto è precisato il relativo trattamento, in termini di disponibilità o indisponibilità.

La sistemazione della materia è poi completata con una regola residuale, secondo la quale “il saldo delle differenze positive e negative di valore delle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 indicato, se positivo, ad una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto”. Negli esercizi successivi detta riserva indisponibile si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio.

3.2.1. Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura in applicazione dello IAS 16

Per quanto riguarda in particolare le attività materiali, le variazioni di patrimonio netto per le quali l’art. 7 del D.Lgs. n. 38 del 2005 detta regole specifiche sono di seguito riportate.

⁵⁹ L’art. 2423-bis, comma 1, cod. civ. stabilisce che “si possono indicare esclusivamente utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio”. L’art. 2433, comma 2, cod. civ. prevede, inoltre, che “non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato”.

3.2.1.1. Riserve da valutazione al valore equo (*fair value*)

Secondo l'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 38 del 2005⁶⁰, le riserve da valutazione relative alle attività materiali valutate al valore equo (*fair value*) in contropartita del patrimonio netto hanno lo stesso trattamento riservato "a regime" alle riserve di patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (*fair value*). In sostanza, le riserve in questione:

- non possono essere distribuite;
- non possono essere imputate a capitale;
- non possono essere utilizzate:
 - per la quantificazione degli utili spettanti ai possessori di azioni con diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore (art. 2350, terzo comma, cod. civ.);
 - per l'acquisto di azioni proprie (art. 2357, primo comma, cod. civ.) ;
 - per le operazioni volte a favorire l'acquisto di azioni da parte dei dipendenti della società (art. 2358, terzo comma, cod. civ.);
 - per l'acquisto delle azioni della società controllante (art. 2359-*bis*, primo comma, cod. civ.);
 - per la quantificazione degli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori (art. 2432 cod. civ.);
 - per la quantificazione degli utili realmente conseguiti distribuibili (art. 2478-*bis*, quarto comma, cod. civ.).

La disposizione si riferisce al caso in cui la società neoutilizzatrice, alla data di passaggio agli IFRS, abbia optato per la iscrizione degli "immobili, impianti e macchinari" nello stato patrimoniale di apertura secondo *il modello della rideterminazione del valore*, ovvero al *fair value* (valore equo) alla data di passaggio (in quanto abbia ritenuto di adottare come proprio principio contabile il modello della rideterminazione del valore in relazione ad alcune o a tutte le classi di "immobili, impianti e macchinari") (vedi paragrafo 2.1.1.).

Poiché in questo caso la società neoutilizzatrice deve:

- procedere alla rideterminazione del valore dei cespiti interessati;
- presentare la riserva di rivalutazione come una componente separata del patrimonio netto, è stabilito appunto che dette riserve di rivalutazione non possono essere distribuite, né imputate a capitale.

Il vincolo stabilito trova fondamento su criteri di utilizzazione degli utili e delle riserve previsti dalla legislazione interna. In questo caso, le riserve, pur rappresentative di plusvalenze latenti incrementative del patrimonio netto secondo i principi IFRS, traggono origine da una valutazione e mancano quindi dei requisiti che ne consentano la disponibilità secondo la normativa interna.

Si ritiene che dette riserve di rivalutazione relative alle attività materiali valutate al valore equo (*fair value*) in contropartita del patrimonio netto possano essere liberamente utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio, ma comunque prima della riserva legale. Un argomento letterale in questo senso si desume dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005.

⁶⁰ Coordinato con i commi 1 e 4 dell'art. 6 dello stesso D.Lgs. n. 38 del 2005.

3.2.1.2. Riserve da annullamento dei fondi di ammortamento

L'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima adozione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento è imputato alle riserve disponibili di utili (art. 7, comma 4).

Si evidenzia che il regime di disponibilità è riservato dalla norma alle sole riserve che abbiano origine dall'annullamento dei fondi di ammortamento stanziati nei precedenti esercizi, in quanto i principi contabili internazionali non consentano l'ammortamento.

Si ritiene che la stessa regola non valga per le differenze positive che traggano origine da una rideterminazione dei fondi di ammortamento, perché ritenuti eccedenti rispetto a quelli consentiti dai principi contabili internazionale. In quest'ultimo caso, la differenza positiva troverebbe la sua disciplina nella disposizione residuale di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 38 del 2005. L'importo relativo, insieme alle altre differenze di valore diverse da quelle espressamente disciplinate, concorrerebbe a formare un saldo che, se positivo, va imputato a una specifica riserva indisponibile.

La differenza di trattamento, oltre a rispecchiare il tenore letterale della norma, si spiegherebbe per il fatto che, solo per gli incrementi di patrimonio derivanti dal ripristino di valore per annullamento dei fondi di ammortamento le riserve trovano fondamento in una circostanza (la disciplina di esclusione dell'ammortamento prevista dai principi contabili internazionali) che garantisce da ogni eccesso discrezionale nella relativa costituzione. Si tratterebbe in sostanza di una distinzione che applica in maniera rigorosa il principio per cui sono disponibili per la distribuzione soltanto gli utili effettivamente realizzati.

La considerazione che le riserve da annullamento dei fondi di ammortamento di cui trattasi vanno imputate alle riserve disponibili di utili porta a concludere che le stesse riserve sono utilizzabili sia a coperture delle perdite, sia ad aumento del capitale sociale.

3.2.1.3. Riserve da valutazione al valore equo (*fair value*) quale sostituto del costo

L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (*fair value*) quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile⁶¹. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile (art. 7, comma 6).

⁶¹ Art. 2445 (Riduzione del capitale sociale):

[1] La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.

[2] L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

[3] La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

[4] Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione”.

La disposizione si riferisce al caso in cui, alla data di passaggio agli IFRS, la società neoutilizzatrice:

- abbia optato per la iscrizione degli “immobili, impianti e macchinari” nello stato patrimoniale di apertura secondo *il modello del costo*, in quanto la società stessa abbia ritenuto di adottare come proprio principio contabile il modello del costo in relazione ad alcune o a tutte le classi di “*immobili, impianti e macchinari*”;
- abbia constatato che la ricostruzione del costo risulterebbe particolarmente onerosa;
- si sia pertanto avvalsa della facoltà di sostituire il valore di costo ricostruito con il valore equo (*fair value*) (vedi precedente paragrafo 2.1.1.).

Per valutare appieno la portata della disposizione è utile ricordare che la società neoutilizzatrice, in sostituzione del costo, può scegliere di valutare un elemento di immobili, impianti e macchinari adottando uno dei tre seguenti criteri:

- a) il *fair value* (valore equo), alla data di passaggio agli IFRS (IFRS 1, 16).
- b) un valore rideterminato calcolato in base alla disciplina contabile nazionale, alla data della rideterminazione (IFRS 1, 17). La rideterminazione del valore può essere avvenuta o alla data di passaggio agli IFRS o ad una data precedente. La rideterminazione del valore può essere utilizzata in sostituzione del costo solo se, alla data in cui è stata effettuata, era nel complesso paragonabile:
 - al *fair value* (valore equo);
 - al costo ammortizzato in base agli IFRS, rettificato per riflettere gli indici di prezzo;
- c) la valutazione al *fair value* (valore equo) già adottata ad una data particolare, per alcune o per tutte le attività o le passività della società neoutilizzatrice, a seguito di uno specifico evento, quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato (IFRS 1, 19).

Come può rilevarsi ciascuna delle opzioni consentite si richiama ad un valore equo (*fair value*). Nei casi a) e c) il richiamo è diretto, nel caso c) il richiamo è indiretto, in quanto la possibilità di assumere un valore rideterminato calcolato in base alla disciplina contabile nazionale è ammessa sempre che la rideterminazione era nel complesso paragonabile al valore equo (*fair value*).

Se ne ricava, sotto il profilo civilistico, che tutte le opzioni consentite hanno lo stesso effetto: l'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (*fair value*) quale sostituto del costo (nel rispetto dei principi IFRS) va in ogni caso imputato a capitale o a una specifica riserva, secondo la previsione dell'art. 7, comma 6, del D.L. n. 38 del 2005.

Le “riserve da valutazione al valore equo quale sostituto del costo” di cui trattasi sono sottoposte ad un regime di vincolo analogo a quello previsto per il capitale sociale.

Le riserve devono essere imputato al capitale sociale o accantonate in una specifica riserva di patrimonio netto designata, si ritiene, con riferimento al principio contabile applicato nella fattispecie (ad esempio, “riserva da valutazione al valore equo quale sostituto del costo” di cui allo IFRS 1, 16).

I vincoli alla utilizzazione sono quelli stessi previsti, ai fini civilistici, dalla legislazione interna con le varie leggi di rivalutazione dei beni d'impresa, a proposito dei saldi di rivalutazione⁶².

⁶² Cfr. da ultimo la rivalutazione dei beni d'impresa consentita con l'art. 1, comma 469 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006). In proposito, vedi la circolare della Fondazione Luca Pacioli “*La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni*”, documento n. 10 del 4 maggio 2006, reperibile sul sito della Fondazione www.fondazione-lucapacioli.it, in particolare il paragrafo 1.10 di detta circolare.

Va da sé che per le “riserve da valutazione al valore equo quale sostituto del costo” rilevate nello stato patrimoniale di apertura alla data di passaggio agli IFRS, proprio perché originate dall'applicazione di un principio contabile internazionale, non sono applicabili in caso di distribuzione ai soci gli effetti fiscali previsti dalle leggi interne di rivalutazione.

Una precisazione va fatta nel caso in cui per la sostituzione del costo si sia fatto riferimento ad un valore rideterminato calcolato in base alla disciplina nazionale precedentemente applicata (legge di rivalutazione dei beni d'impresa).

Si ritiene che in questo caso:

- la speciale riserva alla quale era stato imputato il saldo attivo di rivalutazione originato dall'applicazione della legge speciale nazionale debba essere riqualificata, con la specificazione sia della denominazione voluta dai principi contabili internazionali (ad esempio, “riserva da valutazione al valore equo (*fair value*) quale sostituto del costo” di cui allo **IFRS 1, 17**), sia con quella voluta dalla normativa fiscale interna;
- la riserva così riqualificata, se distribuita ai soci, produrrebbe gli effetti di tassazione per la società e per il socio previsti dalla normativa fiscale interna.

Appendice

Estratti di bilanci redatti secondo gli IFRS

Appendice A

Gruppo ENI - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005

Effetti derivanti dall'applicazione degli IFRS¹

A partire dall'esercizio 2005 le società con titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli Stati membri dell'Unione Europea redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali (IFRS) omologati dalla Commissione Europea.

Alla data di transizione ai nuovi principi (1° gennaio 2004), che corrisponde all'inizio del primo periodo posto a confronto, va redatta una situazione patrimoniale che:

- rileva tutte e solo le attività e le passività considerate tali in base ai nuovi principi;
- valuta le attività e le passività nei valori che si sarebbero determinati qualora i nuovi principi fossero stati applicati fin dall'origine (applicazione *retrospective*);
- riclassifica le voci indicate in bilancio secondo modalità diverse da quelle degli IFRS.

L'effetto dell'adeguamento dei saldi iniziali delle attività e delle passività ai nuovi principi è rilevato a patrimonio netto, tenuto conto del relativo effetto fiscale da iscriverne nelle passività per imposte differite o nelle attività per imposte anticipate.

In applicazione dell'IFRS 1 sono indicate di seguito: (i) la riconduzione agli IFRS dello stato patrimoniale del bilancio 2004; (ii) la riconduzione agli IFRS del conto economico del bilancio 2004; (iii) la riconciliazione dei patrimoni netti dei bilanci 2003 e 2004, incluse le interessenze di terzi azionisti, con quelli risultanti dall'applicazione degli IFRS; (iv) la riconciliazione dell'utile netto di Gruppo del bilancio 2004 con quello risultante dall'applicazione degli IFRS.

I saldi presenti nelle riconciliazioni previste dall'IFRS 1 sono stati oggetto di *full audit* da parte della PricewaterhouseCoopers.

I principi contabili internazionali di riferimento sono indicati nella sezione "Criteri di valutazione". Le principali opzioni previste dall'IFRS 1 adottate in sede di prima applicazione degli IFRS riguardano la mancata riapertura delle operazioni di aggregazione di imprese (cd. *business combination*) e la definizione al 1° gennaio 2005 della data di transizione relativa alla prima adozione dei principi contabili IAS 32 e IAS 39, riguardanti la valutazione degli strumenti finanziari, ivi inclusi i derivati, come consentito dall'IFRS 1.

Inclusione della Saipem nell'area di consolidamento

Rispetto alla analogia informativa presentata nelle relazioni infrannuali dell'esercizio 2005, rileva la circostanza che le riconduzioni e riconciliazioni di seguito indicate sono state modificate per riflettere i recenti orientamenti dell'*International Accounting Standards Board (IASB)* in merito al concetto di controllo di fatto, provvedendo all'inclusione nell'area di consolidamento di Gruppo della Saipem SpA e delle sue controllate.

L'esclusione della Saipem SpA, di cui Eni al 31 dicembre 2005 possiede il 43,26% delle azioni aventi diritto al voto, e delle sue controllate dall'area di consolidamento di Gruppo era basata su una restrittiva interpretazione delle disposizioni dello IAS 27 "Bilancio consolidato e separato" secondo la quale il consolidamento integrale è ammesso solo in presenza della disponibilità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o, in mancanza, in presenza di un controllo fondato su accordi con altri soci o in altre situazioni che attribuiscono al soggetto il potere autonomo e incontrastabile di nominare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. In relazione a tale interpretazione, la Saipem SpA pur essendo controllata di fatto ai sensi dell'art. 2359, comma 2, del codice civile era stata valutata secondo il metodo del patrimonio netto.

Lo IASB ha in corso la revisione delle disposizioni dello IAS 27; infatti, nell'ottobre 2005 è apparso sullo *IASB Update* uno *statement* di riunione dove viene indicato che il concetto di controllo definito dallo IAS 27 include la fattispecie di controllo prevista dall'art. 2359, comma 2, del codice civile, sebbene l'assenza di puntuali indicazioni renda possibile una differente interpretazione del principio. Lo IASB ha intenzione di normare in modo più dettagliato il concetto di controllo nella nuova versione dello IAS 27.

Tenuto conto dell'orientamento espresso dallo IASB, la Saipem SpA e le sue controllate sono state incluse nell'area di consolidamento IFRS sin dal 1° gennaio 2004, anche al fine di rendere le risultanze economico finanziarie del Gruppo più aderenti alla sua realtà industriale.

(1) Secondo le disposizioni del paragrafo 5 del "Preface to International Financial Reporting Standards", gli IFRS (*International Financial Reporting Standard*) rappresentano i principi e le interpretazioni adottate dall'*International Accounting Standards Board (IASB)*, ex *International Accounting Standards Committee (IASC)* e comprendono: (i) gli *International Financial Reporting Standards (IFRS)*; (ii) gli *International Accounting Standards (IAS)*; (iii) le interpretazioni emesse dall'*International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC)* e dallo *Standing Interpretations Committee (SIC)* adottate dallo IASB. La denominazione di *International Financial Reporting Standards (IFRS)* è stata adottata dallo IASB per i principi emessi successivamente al maggio 2003.

■ Stato patrimoniale al 31 dicembre 2004

La riconduzione agli IFRS delle diverse voci dello stato patrimoniale del bilancio 2004 è la seguente:

(milioni di euro)	Bilancio 2004	Esclusione Joint venture	Pro-forma	Rettifiche	IFRS
ATTIVITÀ					
Attività correnti					
Disponibilità liquide ed equivalenti	1.264	(261)	1.003		1.003
Altre attività finanziarie negoziabili o disponibili per la vendita	1.292	(4)	1.288	(22)	1.266
Crediti commerciali e altri crediti	13.715	(95)	13.620	114	13.734
Rimanenze	2.658	(135)	2.523	324	2.847
Attività per imposte correnti	702	(28)	674		674
Altre attività	629	(1)	628	(40)	588
	20.260	(524)	19.736	376	20.112
Attività non correnti					
Immobili, impianti e macchinari	37.616	(293)	37.323	3.263	40.586
Rimanenze immobilizzate-scorte d'obbligo	662		662	724	1.386
Attività immateriali	3.190		3.190	123	3.313
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	2.753	313	3.066	90	3.156
Altre partecipazioni	529		529		529
Altre attività finanziarie	932	4	936		936
Attività per imposte anticipate	2.203		2.203	(376)	1.827
Altre attività	967	(17)	950	58	1.008
	48.852	7	48.859	3.882	52.741
TOTALE ATTIVITÀ	69.112	(517)	68.595	4.258	72.853
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO					
Passività correnti					
Passività finanziarie a breve termine	4.115	35	4.150		4.150
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine	936	(9)	927		927
Debiti commerciali e altri debiti	11.008	(469)	10.539	(6)	10.533
Passività per imposte correnti	2.514	(16)	2.498		2.498
Altre passività	517	(12)	505		505
	19.090	(471)	18.619	(6)	18.613
Passività non correnti					
Passività finanziarie a lungo termine	7.674	17	7.691	(84)	7.607
Fondi per rischi e oneri	6.107	(4)	6.103	(367)	5.736
Fondi per benefici ai dipendenti	820	(5)	815	167	982
Passività per imposte differite	2.533	(59)	2.474	1.474	3.948
Altre passività	422	5	427		427
	17.556	(46)	17.510	1.190	18.700
TOTALE PASSIVITÀ	36.646	(517)	36.129	1.184	37.313
PATRIMONIO NETTO					
Capitale e riserve di terzi azionisti	2.128		2.128	1.038	3.166
Patrimonio netto di Eni	30.338 ⁽¹⁾		30.338	2.036	32.374
TOTALE PATRIMONIO NETTO	32.466		32.466	3.074	35.540
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	69.112	(517)	68.595	4.258	72.853

(1) Al netto delle azioni proprie in portafoglio alla stessa data di 3.229 milioni di euro (gli IFRS prevedono l'indicazione delle azioni proprie in deduzione del patrimonio netto).

■ Conto economico 2004

La riconduzione agli IFRS delle diverse voci del conto economico del bilancio 2004 è la seguente:

(milioni di euro)	Bilancio 2004	Esclusione joint venture	Riclassifica componenti straordinarie	Pro-forma	Rettifiche	IFRS
Ricavi della gestione caratteristica	58.382	(916)		57.466	79	57.545
Altri ricavi e proventi	1.298	(12)	79	1.365	12	1.377
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi	(39.092)	679	(623)	(39.036)	689	(38.347)
Costo lavoro	(3.264)	64	(54)	(3.254)	9	(3.245)
Ammortamenti e svalutazioni	(4.861)	72	(18)	(4.807)	(124)	(4.931)
Utile operativo	12.463	(113)	(616)	11.734	665	12.399
Oneri finanziari netti	(95)	(6)		(101)	(55)	(156)
Proventi (oneri) netti su partecipazioni	229	81	608	918	(98)	820
Utile prima delle componenti straordinarie e delle imposte	12.597	(38)	(8)	12.551	512	13.063
Oneri straordinari netti	(56)		56			
Utile prima delle imposte	12.541	(38)	48	12.551	512	13.063
Imposte sul reddito	(4.653)	38	(48)	(4.663)	(859)	(5.522)
Utile prima degli interessi di terzi azionisti	7.888			7.888	(347)	7.541
Utile di terzi azionisti	(614)			(614)	132	(482)
Utile netto	7.274			7.274	(215)	7.059

■ Riconciliazione del patrimonio netto del bilancio 2003

La riconciliazione del patrimonio netto del bilancio 2003, incluse le interessenze di terzi azionisti, con quello risultante dall'applicazione degli IFRS è la seguente:

(milioni di euro)

Riferimento (*)		
	Patrimonio netto del bilancio 2003	28.318
1.	Diverse vite utili gasdotti, centrali di compressione, reti di distribuzione e altri beni	1.570
2.	Diverso criterio di iscrizione delle imposte anticipate	1.233
3.	Applicazione del metodo del costo medio ponderato anziché del LIFO	479
4.	Diverso criterio di imputazione all'attivo patrimoniale degli oneri finanziari	394
5.	Diversi criteri di iscrizione dei fondi per rischi e oneri	269
6.	Effetto dell'imputazione all'attivo patrimoniale dei costi di smantellamento e ripristino siti	152
7.	<i>Underlifting</i>	61
8.	Storno della differenza tra il valore nominale e il valore attuale delle imposte differite su <i>business combination</i>	(514)
9.	Rettifica immobilizzazioni materiali e immateriali	(189)
10.	Benefici a favore dei dipendenti	(92)
11.	Effetti sulle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto	(43)
	Altre rettifiche nette	(121)
	Variazione netta	3.199
	Patrimonio netto a principi IFRS	31.517

(*) Il numero richiama il riferimento all'illustrazione indicata nel paragrafo successivo "Natura delle principali rettifiche".

■ **Riconciliazione del patrimonio netto del bilancio 2004**

La riconciliazione del patrimonio netto del bilancio 2004, incluse le interessenze di terzi azionisti, con quello risultante dall'applicazione degli IFRS è la seguente:

(milioni di euro)

Riferimento (*)		
	Patrimonio netto del bilancio 2004	32.466
1.	Diverse vite utili gasdotti, centrali di compressione, reti di distribuzione e altri beni	1.501
2.	Diverso criterio di iscrizione delle imposte anticipate	563
3.	Applicazione del metodo del costo medio ponderato anziché del LIFO	677
4.	Diverso criterio di imputazione all'attivo patrimoniale degli oneri finanziari	393
5.	Diversi criteri di iscrizione dei fondi per rischi e oneri	295
6.	Effetto dell'imputazione all'attivo patrimoniale dei costi di smantellamento e ripristino siti	215
7.	<i>Underlifting</i>	87
8.	Storno della differenza tra il valore nominale e il valore attuale delle imposte differite su <i>business combination</i>	(470)
9.	Rettifica immobilizzazioni materiali e immateriali	(130)
10.	Benefici a favore dei dipendenti	(81)
11.	Effetti sulle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto	79
12.2	Ammortamento avviamento	102
	Altre rettifiche nette	(157)
	Variazione netta	3.074
	Patrimonio netto a principi IFRS	35.540

(*) Il numero richiama il riferimento all'illustrazione indicata nel paragrafo successivo "Natura delle principali rettifiche".

■ **Riconciliazione dell'utile netto di Gruppo del bilancio 2004**

La riconciliazione dell'utile netto di Gruppo del bilancio 2004 con quello risultante dall'applicazione degli IFRS è la seguente:

(milioni di euro)

Riferimento (*)		
	Utile netto 2004 di Gruppo a principi contabili italiani	7.274
1.	Diverse vite utili gasdotti, centrali di compressione, reti di distribuzione e altri beni	(70)
2.	Diverso criterio di iscrizione delle imposte anticipate	(671)
3.	Applicazione del metodo del costo medio ponderato anziché del LIFO	199
4.	Diverso criterio di imputazione all'attivo patrimoniale degli oneri finanziari	(3)
5.	Diversi criteri di iscrizione dei fondi per rischi e oneri	31
6.	Effetto dell'imputazione all'attivo patrimoniale dei costi di smantellamento e ripristino siti	63
7.	<i>Underlifting</i>	33
8.	Storno della differenza tra il valore nominale e il valore attuale delle imposte differite su <i>business combination</i>	38
9.	Rettifica immobilizzazioni materiali e immateriali	39
10.	Benefici a favore dei dipendenti	8
11.	Effetti sulle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto	126
12.	Altre variazioni del risultato 2004 a principi IFRS	(109)
12.1	Rettifica plusvalenza su cessione 9,054% di Snam Rete Gas	(211)
12.2	Ammortamento avviamento	102
	Altre rettifiche nette	(31)
	Effetto delle rettifiche IFRS sull'utile di terzi azionisti ⁽¹⁾	132
	Variazione netta	(215)
	Utile netto di Gruppo a principi IFRS	7.059

(*) Il numero richiama il riferimento all'illustrazione indicata nel paragrafo successivo "Natura delle principali rettifiche".

(1) La rettifica è conseguente all'attribuzione ai terzi azionisti della quota loro spettante degli effetti dell'adeguamento agli IFRS.

Appendice B

Gruppo FIAT - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005

Transizione ai Principi Contabili Internazionali (IFRS)

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento europeo n. 1606 del 19 luglio 2002, a partire dal 1° gennaio 2005, il Gruppo Fiat ha adottato i Principi Contabili Internazionali ("IFRS") emessi dall'International Accounting Standards Board ("IASB"). Questa Appendice fornisce le riconciliazioni agli IFRS dei saldi patrimoniali al 1° gennaio e 31 dicembre 2004, nonché quelle dei saldi economici dell'esercizio 2004, come richiesto dall'IFRS 1 – Prima adozione degli IFRS, nonché le relative note esplicative.

Tale informativa è stata predisposta nell'ambito del processo di conversione agli IFRS e per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2005 secondo gli IFRS così come approvati dall'Unione Europea.

PRIMA APPLICAZIONE DEGLI IFRS

Principio generale

Il Gruppo ha applicato in modo retrospettivo a tutti i periodi inclusi nel primo bilancio IFRS e allo stato patrimoniale di apertura i principi contabili in vigore al 31 dicembre 2004, salvo alcune esenzioni adottate dal Gruppo, nel rispetto dell'IFRS 1, come descritto nel paragrafo seguente.

Lo stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2004 riflette le seguenti differenze di trattamento rispetto al bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, predisposto in conformità ai principi contabili italiani:

- tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS, incluse quelle non previste in applicazione dei principi contabili italiani, sono state rilevate e valutate secondo gli IFRS;
- tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai principi contabili italiani, ma non è ammessa dagli IFRS, sono state eliminate;
- alcune voci di bilancio sono state riclassificate secondo quanto previsto dagli IFRS.

Gli effetti di queste rettifiche sono stati riconosciuti direttamente nel patrimonio netto di apertura alla data di prima applicazione degli IFRS (1° gennaio 2004).

Dettagli relativi agli effetti della transizione agli IFRS sulle attività materiali

Immobilii, impianti e macchinari

Riclassifiche

	(in milioni di euro)	Note	Al 1° gennaio 2004	Al 31 dicembre 2004
a Veicoli concessi in leasing operativo per variazione schema stato patrimoniale		(914)	(828)	
a Investimenti immobiliari per variazione schema stato patrimoniale			(31) (945)	(46) (874)

Rettifiche

	(in milioni di euro)	Note	Al 1° gennaio 2004	Al 31 dicembre 2004
Riconoscimento dei ricavi - vendite dei veicoli con impegno di riacquisto		D	1.001	1.106
Riconoscimento dei ricavi - altre operazioni - operazioni immobiliari		E	80	49
Area di consolidamento		F	93	90
Immobilizzazioni, impianti e macchinari - storno rivalutazione		G	(242)	(236)
Immobilizzazioni, impianti e macchinari - storno ammortamento terreni		G	85	89
Perdite di valore delle attività		I	(168)	(244)
Altre minori			(32)	(80)
			817	774

G. Immobili, impianti e macchinari

Secondo i principi contabili italiani e gli IFRS, le attività classificate nella voce Immobili, impianti e macchinari erano normalmente registrate al costo, corrispondente al prezzo di acquisto o di produzione comprensivi dei costi direttamente attribuibili alla costruzione o produzione del bene.

Nel bilancio redatto secondo i principi contabili italiani, il Gruppo Fiat aveva rivalutato il costo storico di alcuni beni materiali, classificati tra gli Immobili, impianti e macchinari, come consentito o richiesto da specifiche leggi del paese in cui sono presenti i beni stessi. Le rivalutazioni di questo tipo erano state rilevate a patrimonio netto e le attività rivalutate erano state ammortizzate sulla loro vita utile residua.

Inoltre, secondo i principi contabili italiani, i terreni direttamente attribuibili ai fabbricati, inclusi nella voce Immobili, impianti e macchinari, erano ammortizzati insieme al fabbricato con la stessa aliquota di ammortamento.

Le rivalutazioni e gli ammortamenti dei terreni non sono ammesse secondo gli IFRS. Pertanto, il patrimonio netto al 1° gennaio 2004 mostra un decremento di 164 milioni di euro, principalmente dovuto all'eliminazione delle rivalutazioni sulle attività materiali, parzialmente compensato dallo storno degli ammortamenti calcolati sui terreni negli esercizi precedenti.

Nel conto economico IFRS del 2004 le sopracitate rettifiche hanno prodotto un effetto positivo di 14 milioni di euro nel 2004, dovuto allo storno degli ammortamenti sulle attività rivalutate, al netto delle rettifiche sulle eventuali plusvalenze e minusvalenze rilevate sulle cessioni di tali attività, e allo storno degli ammortamenti sui terreni.

Bibliografia

- AA.VV., *Principi contabili internazionali*, Memento Pratico, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2004
- AA.VV., *Contabile 2006*, Memento Pratico, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2005
- AA.VV., *Prontuario dei principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, 2005
- D. CAIRNS (a cura di), *Applying International Accounting Standards*, 3rd Edition, Tolley, 2002
- B. J. EPSTEIN – A. A. MIRZA, *Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards*, Wiley, 2005
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB), *International Financial Reporting Standards (IFRSs)*, 2006
- B. MACKENZIE – A. SIMMONDS, *International Accounting Standards: a guide to preparing accounts*, 3rd Edition, Deloitte & Touche, 2001
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (OIC), *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, maggio 2005
- F. ROSCINI VITALI – M. POZZOLI, *Guida operativa ai principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, 2005
- SYNERGIA CONSULTING GROUP, *IAS/IFRS: problemi e opportunità*, Il Sole 24 Ore, 2006

Pubblicazioni della Fondazione Luca Pacioli in tema di principi contabili internazionali

Prima adozione dei principi contabili internazionali (IFRS 1)

Documento n. 9 del 23 aprile 2007

Immobilizzazioni materiali (IAS 16)

Documento n. 17 del 20 settembre 2006

Rendiconto finanziario (IAS 7)

Documento n. 14 del 7 luglio 2005

L'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia

Documento n. 23 del 25 luglio 2005

La composizione di un bilancio IAS: stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto (IAS 1)

Documento n. 19 del 6 novembre 2003

Finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS (Framework IASB)

Documento n. 11 del 27 maggio 2003

L'impatto degli IAS sui profili evolutivi della disciplina nazionale e comunitaria

Documento n. 22 del 26 settembre 2002

L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea

Documento n. 13 del 22 maggio 2002